

Lorenzo Gagliardi

La romanistica ottocentesca e la 'costruzione' niebuhriana del *ius migrandi*

*The nineteenth century Roman legal science and Niebuhr's
invention of ius migrandi*

ABSTRACT: In 1811 and then, more widely, in 1830 Barthold Georg Niebuhr developed in his work *Römische Geschichte* a theory, according to which in archaic times Romans and Latins enjoyed a mutual *ius migrandi*. This paper examines how Niebuhr's ideas were received by the nineteenth century Roman legal science. In particular, it is investigated how Theodor Mommsen in the *Staatsrecht* elaborated the fundamental principles of the theory that came to him and how he repropounded it.

KEYWORDS: Barthold Niebuhr; Theodor Mommsen; *ius migrandi*; Nineteenth Century; Roman legal science

SOMMARIO: 1. Premessa. Niebuhr e il c.d. *ius migrandi* arcaico - 2. Oggetto e limiti dello studio presente - 3. La recezione del *ius migrandi* niebuhriano nella dottrina fino allo *Staatsrecht* mommseniano - 4. Il *ius migrandi* dallo *Staatsrecht* mommseniano alle soglie del '900 - 5. Riflessioni conclusive.

1. Premessa. Niebuhr e il c.d. ius migrandi arcaico

In un precedente studio¹, ho cercato di indicare da dove possa essere originata la convinzione, spesso espressa nella letteratura specialistica moderna² e nei moderni manuali universitari³, circa l'esistenza del c.d. *ius*

¹ L. Gagliardi, *Niebuhr, l'isopoliteia e il ius migrandi arcaico*, in «JusOnline», VI.4 (2020), pp. 160 ss.

² Ch. Leclercq, *Latini*, in Ch. Daremberg - Edm. Saglio - Edm. Pottier, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, vol. III.2, Paris 1904, pp. 971 ss., 977 s.; G. De Sanctis, *Storia dei Romani. La conquista del primato in Italia*, vol. II, Torino 1907, p. 102; F. Desserteaux, *Études sur la formation historique de la capitis deminutio*, vol. I, *Ancienneté respective des cas et des sources de la capitis deminutio*, Dijon-Paris 1909, pp. 324 ss.; [A.] Steinwenter, *Ius Latii*, in A. Pauly - G. Wissowa (hrsg.), *Real-Encyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft*, vol. X.1, Stuttgart 1917, coll. 1260 ss.; A. Rosenberg, *Die Entstehung des sogenannten Foedus Cassianum und des latinischen Rechts*, in «Hermes», LV (1920), pp. 337 ss., 355 ss. (però con datazione del *foedus Cassianum* al 268 a.C.); G. De Sanctis, *Sul foedus Cassianum*, in *Atti del I Congresso nazionale di Studi Romani*, Roma 1929, pp. 231 ss.; F. Schulz, *I principii del diritto romano* (1934), trad. it. di V. Arangio Ruiz, Firenze 1946, p. 104, nt. 48; A.H. McDonald, *Rome and the Italian Confederation (200-186 B. C.)*, in «The Journal of Roman Studies», XXXIV (1944), pp. 11 ss.; G. Vitucci, *Latium*, in E. De Ruggiero (a cura di), *Dizionario epigrafico di antichità romane*, vol. IV, Roma 1947, pp. 430 ss., 436 s.; F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, vol. II.1, Napoli 1954, p. 65; vol. II, 2^a ed., Napoli 1973, p. 75; M. Humbert, *Municipium et civitas sine suffragio. L'organisation de la conquête jusqu'à la guerre sociale*, Paris 1978, p. 108 ss.; G. Luraschi, *Foedus ius Latii civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana*, Padova 1979, p. 94; E. Ferenczy, *Zur Vorgeschichte des ius Latii. Das Problem der "römischen Hegemonie" über Latium*, in *Religion, société et politique. Mélanges en hommage à Jacques Ellul*, Paris 1983, pp. 233 ss.; M. Talamasca, *I mutamenti della cittadinanza*, in «Mélanges de l'École française de Rome», CIII (1991), pp. 703 ss., 710; F. Sturm, *Conubium, ius migrandi, conventio in manum*, in R. Ganghofer (hrsg.), *Le droit de la famille en Europe. Son évolution depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Actes des journées internationales d'histoire du droit*, Straßburg 1992, pp. 717 ss.; M.F. Cursi, *La struttura del postliminium nella repubblica e nel principato*, Napoli 1996, p. 21; P. Le Roux, *Rome et le droit latin*, in «Revue historique de droit français et étranger», LXXVI (1998), pp. 315 ss., 319; H. Mouritsen, *Italian Unification. A Study in Ancient and Modern Historiography*, London 1998, p. 90, nt. 10; G. Brizzi, *Forme di integrazione a Roma tra l'età monarchica e la prima repubblica: qualche ulteriore considerazione*, in G. Urso (a cura di), *Integrazione mescolanza rifiuto. Incontri di popoli, lingue e culture in Europa dall'antichità all'Umanesimo. Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 21-23 settembre 2000*, Roma 2001, pp. 115 ss., 119 ss.; G. Forsythe, *A Critical History of Early Rome. From Prehistory to the First Punic War*, Berkeley 2005, p. 184; D. Kremer, *Trattato internazionale e legge delle Dodici Tavole*, in M. Humbert (a cura di), *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, Pavia 2005, pp. 191 ss., 195 s.; D. Kremer, *Ius Latinum. Le concept de droit latin sous la république et l'empire*, Paris 2006, pp. 30 ss.; A. Muroni, *Civitas Romana: emersione di una categoria nel diritto e nella politica tra Regnum e Res publica*, in «Diritto@Storia. Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana», XI (2013), nt. 72; D. Kremer, *À propos d'une tentative récente de déconstruction des privilèges latins et en particulier du ius migrandi*, in «Athenaeum», CII (2014), pp. 226 ss.; M. Humbert, *La colonisation et le phénomène migratoire: leçons romaines*, in E. Gojoso - D. Kremer - A. Vergne (éd.), *Les colonies. Approches juridiques et institutionnelles de la colonisation de la Rome antique à nos jours*, Poitiers 2014, pp. 41 ss.; L. Cecchet, *Introduction. Greek and Roman Citizenship: State of Research and Open Questions*, in L. Cecchet - A. Busetto (eds.), *Citizens in the Graeco-Roman World. Aspects of Citizenship from the Archaic Period to AD 212*, Leiden 2017, pp. 1 ss., 11; G. Valditara, *Civis Romanus sum*, Torino 2018, pp. 93 ss. Un'impostazione differente è quella di A. Alföldi, *Early Rome and the Latins*, Ann Arbor 1965, p. 38, secondo il quale i Latini godevano sì di un *ius sedis mutandae*, ma questo dipendeva dall'esistenza di un «sort of federal

citizenship». Hanno negato l'esistenza del c.d. *ius migrandi* in età arcaica, con argomenti diversi tra loro, K.J. Beloch, *Römische Geschichte bis zum Beginn der Punischen Kriege*, Berlin 1926, p. 196; G. Tibiletti, *Latini e Ceriti*, in *Studi giuridici e sociali in memoria di Ezio Vanoni*, Pavia 1961, pp. 239 ss.; A.J. Toynbee, *Hannibal's Legacy. The Hannibalic War's Effects on Roman Life*, vol. II, *Rome and Her Neighbours after Hannibal's Exit*, Oxford 1965, p. 140; U. Laffi, *Sull'esegesi di alcuni passi di Livio relativi ai rapporti tra Roma e gli alleati latini e italici nel primo quarto del II sec. a.C.*, in A. Calbi - G. Susini (a cura di), *Pro populo Arimense. Atti del Convegno internazionale «Rimini antica. Una respublica fra terra e mare» (Rimini, ottobre 1993)*, Faenza 1995, pp. 43 ss. (anche in U. Laffi, *Studi di storia romana e di diritto*, Roma 2001, pp. 45 ss., part. p. 55 e nt. 26); J. Bleicken, *Die Verfassung der Römischen Republik*, 7^a ed., Paderborn 1995, p. 204; Id., *Geschichte der römischen Republik*, 5^a ed., München 1999, p. 19; L. Capogrossi Colognesi, *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della civitas romana*, Roma, 2000, p. 73, nt. 6 (= Id., *Ius commercii, conubium, civitas sine suffragio. Le origini del diritto internazionale privato e la romanizzazione delle comunità latino-campane*, in A. Corbino [a cura di], *Le strade del potere. Maiestas populi Romani Imperium Coercitio Commercium*, Catania, 1994, pp. 3 ss.: particolarmente p. 62, nt. 54), p. 125, p. 132; E. García Fernández, *El municipio latino. Origen y desarrollo constitucional*, Madrid 2001, p. 15; W. Broadhead, *Rome's Migration Policy and the So-Called ius migrandi*, in «Cahiers du Centre Gustave-Glotz», XII (2001), pp. 69 ss.; Id., *Rome and the Mobility of the Latins: Problems of Control*, in *La mobilità des personnes en Méditerranée, de l'antiquité à l'époque moderne. Procédure de contrôle et documents d'identification*, vol. II, *La mobilité négociée*, Rome 2004, pp. 315 ss.; L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere*, Bologna 2009, p. 133; A. Coşkun, *Bürgerrechtszug oder Fremdenausweisung? Studien zu den Rechten von Latinern und weiteren Fremden sowie zum Bürgerrechtswechsel in der Römischen Republik (5. bis frühes 1. Jh. v.Chr.)*, Stuttgart 2009, pp. 70 ss.; E. Isayev, *Mediterranean Ancient Migrations, 2000–1 BCE*, in I. Ness (ed.) *Encyclopedia of Global Human Migration*, Malden (MA) 2013; E. Isayev, *Polybius's Global Moment and Human Mobility through Ancient Italy*, in M. Pitts - M. Versluys (eds.), *Globalisation and the Roman World. World History, Connectivity and Material Culture*, Cambridge 2014, pp. 123 ss., 135; A. Coşkun, *About Scholarly Debate, the Value of Authorities and a New Approach to the Concept of Latin Privileges in the Roman Republic. A Response to David Kremer*, in «Athenaeum», CIII (2015), pp. 606 ss.; Id., *The Latin Rights of the Early and Middle Republic: a Pessimistic Assessment*, in *L'Italia centrale e la creazione di una koiné culturale? I percorsi della "romanizzazione"*, Bern 2016, pp. 57 ss.; Id., *The Latins and Their Legal Status in the Context of the Cultural and Political Integration of Pre- and Early Roman Italy*, in «Klio», XCVIII (2016), pp. 526 ss.; E. Isayev, *Migration, Mobility and Place in Ancient Italy*, Cambridge 2017, p. 40; U. Laffi, *Le espulsioni da Roma di immigrati provenienti da comunità latine e italiche in età repubblicana*, in «Athenaeum», CL (2017), pp. 85 ss., 91 s. (anche in Id., *Nuovi studi di storia romana e di diritto*, con una nota di lettura di L. Capogrossi Colognesi, a cura di C. Masi Doria e P. Santini, Napoli 2020, pp. 85 ss.). Non si sono occupati *ex professo* del tema del *ius migrandi* di età arcaica, ma non lo hanno incluso fra i diritti spettanti ai *Latini prisca*, F. Lamberti, *Romanización y ciudadanía. El camino de la expansión de Roma en la República*, Lecce 2009, pp. 49 ss. [e cfr. Ead., F. Lamberti, *Percorsi della cittadinanza romana dalle origini alla tarda repubblica*, in B. Periñán Gómez (ed.), *Derecho, persona y ciudadanía. Una experiencia jurídica comparada*, Madrid 2010, pp. 17 ss., p. 41, nt. 131]; M. Tarpin, *Strangers in Paradise. Latins (and Some Other Non-Romans) in Colonial Context: A Short Story of Territorial Complexity*, in T. Stek - J. Pelgrom (eds.), *Roman Republican Colonization. New Perspectives from Archaeology and Ancient History*, Roma 2014, pp. 160 ss., 164, 176; F. Carlà-Uhink, *The "Birth" of Italy. The Institutionalization of Italy as a Region, 3rd-1st Century BCE*, Berlin-Boston 2017, pp. 246 s. Hanno rilevato le perplessità suscitate sul tema dallo stato delle fonti antiche P. Catalano, *Linee del sistema sovranazionale romano*, vol. I, Torino 1965, p. 256; A.N. Sherwin-White, *The Roman Citizenship*, 2^a ed., Oxford 1973, p. 34; O. Behrends, *La lex Licinia Mucia de civibus redigundis de 95 a. C. Une loi néfaste d'auteurs savants et bienveillants*, in S. Ratti (éd.), *Antiquité et citoyenneté. Actes du colloque international de Besançon (3-5 novembre 1999)*, Besançon-Paris 2002, pp. 15 ss.; O. Licandro, *Domicilium habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano*, Torino 2004, p. 136; M. Felici, *Profili storico-giuridici del pluralismo cittadino in Roma antica*, Roma 2013, p. 22; F. Mercogliano, *Gli stranieri nell'antica Roma*, in

«Index», XLII (2014), pp. 194 ss.; Id., *Commercium, conubium, migratio. Immigrazione e diritti nell'antica Roma*, in «Cultura giuridica e diritto vivente», II (2015), pp. 1 ss., 9; Id., Rec. a G. Valditara, *Civis Romanus sum* (Torino 2018), in «Index», XLIX (2019), pp. 291 ss., 300 s.; F. Mercogliano, *Hostes novi cives. Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica*, 2^a ed., Napoli 2020, pp. 53 s.

³ P. Bonfante, *Diritto romano*, Firenze 1900, p. 51 e Id., *Storia del diritto romano*, vol. I, Roma 1934, p. 53 (ma non così, in precedenza, lo stesso autore in *Istituzioni di diritto romano*, Firenze 1896, p. 40); S. Perozzi, *Istituzioni di diritto romano*, vol. I, Firenze 1906, pp. 11 s. (parlando di «*ius latii*»); B. Kübler, *Geschichte des Römischen Rechts. Ein Lehrbuch*, Leipzig-Erlangen 1925, pp. 114 ss.; C. Longo - G. Scherillo, *Storia del diritto romano. Costituzione e fonti del diritto*, Milano 1935, p. 106; P. de Francisci, *Storia del diritto romano*, vol. I, 2^a ed., Milano 1939 (cfr. Id., *Sintesi storica del diritto romano*, Roma 1968, 4^a ed., p. 192); G. Scherillo - A. Dell'Oro, *Manuale di storia del diritto romano*, Milano-Varese 1949, p. 68 s.; P. Frezza, *Corso di storia del diritto romano*, Roma 1954, p. 166; E. Volterra, *Istituzioni di diritto privato romano*, Roma 1961, p. 63; G. Grosso, *Lezioni di storia del diritto romano*, Torino 1965, p. 240; F. Càssola - L. Labruna, in *Lineamenti di storia del diritto romano*, sotto la direzione di M. Talamanca, Milano 1979, p. 240; M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, pp. 106 s. (cfr. Id., *Lineamenti di diritto privato romano*, 2^a ed., Milano 2013, p. 56); M. Marrone, *Istituzioni di diritto romano*, Palermo 1994, p. 217 (cfr. Id., *Manuale di diritto privato romano*, Torino 2004, p. 138); P. Cerami - A. Corbino - A. Metro - G. Purpura, *Storia del diritto romano. Profilo*, 2^a ed., Soveria Mannelli (Catanzaro) 1996, p. 104; A. Guarino, *Diritto Privato Romano*, 11^a ed., Napoli 1997, pp. 308 ss., 325; Id., *Storia del diritto romano*, 12^a ed., Napoli 1998, pp. 199 s., 256; U. Vincenti in F. Amarelli - L. De Giovanni - P. Garbarino - A. Schiavone - U. Vincenti, *Storia del diritto romano*, a cura di A. Schiavone, Torino 2000, p. 58 (ove è impiegata la terminologia di *ius civitatis mutandae* in luogo di *ius migrandi*); G. Crifò, *Lezioni di storia del diritto romano*, 4^a ed., Bologna 2005, p. 134; A. Fernández de Buján, *Derecho privado romano*, Madrid 2008, p. 112; L. Fascione, *Storia del diritto privato romano*, 2^a ed., Torino 2008, p. 84; M. Brutti, *Il diritto privato nell'antica Roma*, Torino 2009, p. 169; E. Cantarella, *Diritto romano. Istituzioni e storia*, Milano 2010, p. 122 (cfr. Ead., *Istituzioni di diritto romano*, Milano 2015, pp. 32, 34); G. Bassanelli Sommariva, *Lezioni di diritto privato romano*, vol. I, *Strumenti*, Santarcangelo di Romagna 2011, p. 59; Ead., *Lezioni di diritto privato romano*, vol. III, *Istituzioni*, Santarcangelo di Romagna 2012, p. 36; G. Pugliese - F. Sitzia - L. Vacca, *Istituzioni di diritto romano*, con la collaborazione di R. Fercia - L. Peppe - G. Rossetti - M.V. Sanna - M.U. Sperandio, Torino 2012, p. 59; A. Corbino, *Diritto privato romano. Contesti, fondamenti, discipline*, (Assago) 2012, p. 288; A. Lovato, in A. Lovato - S. Puliatti - L. Solidoro Maruotti, *Diritto privato romano*, Torino 2014, p. 168; V. Marotta, in F. Amarelli - F. Botta - L. De Giovanni - G. Luchetti - V. Marotta - A. Schiavone - E. Stolfi - U. Vincenti, *Storia giuridica di Roma*, a cura di A. Schiavone, Torino 2016, p. 147. In altri manuali, invece, il c.d. *ius migrandi* non è menzionato, ma non se ne nega espressamente l'esistenza: E. Betti, *Istituzioni di diritto romano*, 2^a ed., Padova 1942, p. 45; V. Arangio-Ruiz, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1960, pp. 54 s.; G. Grosso, *Lezioni di storia del diritto romano*, 5^a ed., Torino 1965, p. 261; A. Burdese, *Diritto Privato Romano*, Torino 1975, p. 139; M. Kaser, *Römisches Privatrecht*, 13^a ed., München 1983, p. 28; F. Pastori, *Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto*, 3^a ed., Milano 1992, pp. 206 s.; D. Dalla - R. Lambertini, *Istituzioni di diritto romano*, 2^a ed., Torino 2001, p. 73; G. Scherillo - F. Gnoli, *Diritto romano. Lezioni istituzionali*, 2^a ed., Milano 2003, p. 90; F. Serrao, *Diritto privato, economia e società nella storia di Roma*, vol. I, *Dalla società gentilizia alle origini dell'economia schiavistica*, Napoli 2006, pp. 266 ss.; C. Cascione, *Manuale breve di diritto romano*, Milano 2007, p. 49; F. Costabile, *Storia del diritto pubblico romano. Manuale per gli studi universitari*, 3^a ed., Reggio Calabria 2012, pp. 105 s. (cfr. Id., *Temi e problemi dell'evoluzione storica del diritto pubblico romano*, Torino 2016, p. 58); A. Petrucci, *Lezioni di diritto privato romano*, Torino 2015, p. 8; F. Gnoli - I. Fargnoli, *Institutiones iuris Romani*, Milano 2018, p. 85. Parlano del *ius migrandi* per i Latini coloniarum, ma non trattano dello stesso diritto per i *Latini prisca*, T. Masiello, *Corso di storia del diritto romano*, Bari 2008, 2^a ed., p. 46; M. Humbert - D. Kremer, *Institutions politiques et sociales de l'Antiquité*, 11^a ed., Paris 2014, pp. 20, 278.

migrandi dei Latini antichi (secoli V e IV a.C.), di cui non vi sono chiare attestazioni nelle fonti. Come è noto, in relazione all'età arcaica, si parla (con termine non antico, ma moderno⁴, introdotto da Bonfante nel 1900⁵) di *ius migrandi* per intendere il diritto dei *Latini prisci* di emigrare dalla propria città in una qualunque altra città del *Latium*, acquistandovi, con il trasferimento del domicilio, la cittadinanza. È ovvio che il *ius migrandi* assume rilevanza e particolare interesse soprattutto per i casi di immigrazioni verso Roma.

Mi è sembrato, e tuttora mi sembra possibile affermare che tale *ius migrandi* sia stato una vera e propria invenzione di Barthold Georg Niebuhr, il quale ne prospettò molto rapidamente l'esistenza nell'ambito dell'esposizione sui Latini contenuta nel primo volume, apparso nel 1811⁶ (e presto seguito da un secondo volume nel 1812⁷), della sua *Römische Geschichte*⁸. La trattazione fu poi dall'autore ripresa, e notevolmente ampliata, molti anni dopo, in un'edizione totalmente rifatta dell'opera, nella quale, date le accresciute dimensioni del primo volume⁹, la parte sui Latini transitò al secondo volume, che fu pubblicato nel 1830¹⁰.

Niebuhr giunse ad affermare l'esistenza di codesto *ius migrandi* fondandosi in modo particolare sulla constatazione che Dionigi di Alicarnasso nelle sue *Antiquitates Romanae* impiega a più riprese il termine greco “*isopoliteia*” per riferirsi ai rapporti tra Romani e Latini dopo il *foedus Cassianum*¹¹ (che sarebbe

⁴ Come la dottrina rimarca da tempo: U. Laffi, *Sull'esegesi*, in *Studi*, cit., p. 54; da ultimo F. Mercogliano, *Hostes*, cit., p. 49.

⁵ P. Bonfante, *Diritto romano*, cit., p. 51. Il merito di avere rilevato questo dato si deve a F. Vallocchia, “*Ius migrandi*”? *Migrazioni latine e cittadinanza romana*, in «Index», XLVI (2018), pp. 698 ss., 700 [anche in «Diritto@Storia. Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana», XVI (2018)].

⁶ B.G. Niebuhr, *Römische Geschichte. Mit einer Charte*, vol. I, Berlin 1811.

⁷ B.G. Niebuhr, *Römische Geschichte. Mit einer Charte*, vol. II, Berlin 1812.

⁸ B.G. Niebuhr, *Römische Geschichte*, vol. I, cit., pp. 368-373.

⁹ B.G. Niebuhr, *Römische Geschichte*, vol. I, 2ª ed., Berlin 1827.

¹⁰ B.G. Niebuhr, *Römische Geschichte*, vol. II, 2ª ed., Berlin 1830, pp. 17-93. Cfr. oggi l'edizione di riferimento (neue Ausgabe) dell'opera, pubblicata nel 1873 (voll. I e II) e nel 1874 (III), a cura di M. Isler (Berlin): vol. II, pp. 24 ss. Sul contributo di Niebuhr alla storia romana, importanti le pagine di L. Capogrossi Colognesi, *Dalla storia di Roma alle origini della società civile. Un dibattito ottocentesco*, Bologna 2008, 15 ss. Vd. anche N.L.J. Meunier, *Niebuhr, Tite-Live et l'Histoire des premiers temps de Rome. Petite histoire de l'historiographie moderne*, in P. Assenmaker (éd.), *Tite-Live, une histoire de livres 2000 ans après la mort du Prince des historiens latins. Catalogue de l'exposition organisée à la Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin, 11 septembre - 27 octobre 2017*, Namur 2017, pp. 192 ss.

¹¹ Dion. Hal. 6.63.4; 7.53.5; 8.35.2; 8.70.2; 8.72.5; 8.74.2; 8.76.2; 11.2.2. Va precisato che Dionigi nel corso delle sue *Antiquitates* cita l'*isopoliteia* riferendosi anche ad altri contesti della storia romana, quali il *foedus* tra Roma e *Gabii* [Dion. Hal. 4.58.3: sul punto P. Catalano, *Linee*, I, cit., p. 206, nt. 42; M. Humbert, *Municipium*, cit., pp. 86 ss.; S. Montero Herrero, *Gabii a través del foedus Gabinum*, in «Cuadernos de trabajos de la Escuela española de historia y arqueología en Roma», XV (1981), pp.

alla base di tale diritto)¹². Niebuhr intese che l'*isopoliteia* che aveva in mente Dionigi fosse quella che derivava dai trattati bilaterali di *isopoliteia* tra due città del mondo greco, prevalentemente in epoca ellenistica (*isopoliteia* che ho proposto di definire “di tipo cittadino”). Tali trattati, effettivamente, prevedevano in capo a colui, il quale si trasferiva da una all'altra di due città così tra loro legate, il diritto di essere iscritto fra i cittadini della località di destinazione¹³. Partendo da un tale presupposto, Niebuhr applicò l'*isopoliteia* “di tipo cittadino” alla realtà laziale del V e del IV secolo a.C., desumendone l'esistenza del *ius migrandi* in capo ai Latini: egli affermò che i Latini ottenevano la piena cittadinanza romana trasferendo il domicilio a Roma e manifestando la volontà di ottenerla, senza neppure la necessità che ciò fosse confermato dai magistrati romani¹⁴.

Niebuhr collegò anche, sebbene ciò non fosse essenziale alla sua tesi, il *ius migrandi* con l'esilio: affermò, ad esempio, che, se un Romano fosse espatriato per sottrarsi al rischio di una condanna capitale, se si fosse trasferito in una città legata a Roma dall'*isopoliteia*, ne sarebbe diventato automaticamente cittadino; viceversa, se egli si fosse trasferito in una città non legata in tal modo a Roma, ne sarebbe diventato cittadino soltanto per formale decisione assunta dagli organi competenti¹⁵.

Come ho avuto modo di sostenere nel mio precedente articolo, la tesi di Niebuhr non sembra però da condividersi.

In primo luogo, dall'unico resoconto che abbiamo sul contenuto del *foedus Cassianum* (Dion. Hal. 6.95.2), non si trova alcuna informazione su un

9 ss.]; la concessione della cittadinanza romana a stranieri immigrati (Dion. Hal. 4.22.3); la concessione di cittadinanza romana e libertà ad alcuni liberti (Dion. Hal. 4.22.4); la *civitas sine suffragio* di *Fundi* e *Formiae* (Dion. Hal. 15.7.5). Analoghe oscillazioni si ritrovano in altri autori, tra i quali Plutarco, ove *isopoliteia* indica in *Marc.* 30.7 la condizione dei Latini derivata dal *foedus Cassianum* e in *Cam.* 38.6 la *civitas optimo iure* dei *Tusculani*; Strabone (5.1.1) e Appiano (*BC.* 1.21) nei quali *isopoliteia* indica la cittadinanza degli Italici. Per un catalogo delle citate fonti, anche Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. III.1, Leipzig 1887, p. 643, nt. 4; P. Catalano, *op. cit.*, p. 99, nt. 20; P. Sánchez, *L'isopoliteia chez Denys d'Halicarnasse: nouvelle interprétation*, in «Chiron», XLVI (2016), pp. 47 ss.

¹² L'estensione, mediante apposito trattato, delle norme del *foedus Cassianum* agli Ernici dal 484 a.C. avrebbe comportato, secondo Niebuhr, che anche questi ultimi godessero del c.d. *ius migrandi* prima spettante ai soli Latini (B.G. Niebuhr, *Römische Geschichte*, vol. II, 2^a ed., cit., 1830, pp. 93-100 = vol. II, Ausg. 1873, cit., pp. 80-85). Agli Ernici pure, d'ora in poi, parlando dei soli Latini, sarà fatto implicitamente riferimento.

¹³ Si vd. la trattazione delle fonti da me svolta nel mio citato articolo, *Niebuhr, l'isopoliteia e il ius migrandi arcaico*, § 3, e la bibliografia alla nt. 60.

¹⁴ B.G. Niebuhr, *Römische Geschichte*, vol. II, 2^a ed., cit., 1830, pp. 56 ss., 72 s. = vol. II, Ausg. 1873, cit., pp. 53 ss., 65.

¹⁵ B.G. Niebuhr, *Römische Geschichte*, vol. II, 2^a ed., cit., 1830, pp. 58 ss., 71 ss. = vol. II, Ausg. 1873, cit., pp. 54 s., 64 ss.

presunto diritto dei Latini di trasferirsi a Roma con acquisto della cittadinanza romana (né v'è traccia di un corrispondente diritto dei Romani in senso inverso).

In secondo luogo, Niebuhr non ebbe ragione a riferire l'*isopoliteia* menzionata da Dionigi di Alicarnasso ai trattati bilaterali tra *poleis*. Secondo l'opinione che ho sostenuto, Dionigi ricorreva al termine *isopoliteia* intendendo l'*isopoliteia* che ho denominato "di tipo federale", che si aveva nelle *sympoliteiai*, nelle quali le varie città, unite in confederazione, mantenevano la propria autonomia politica, anche se i loro abitanti condividevano una cittadinanza superiore. Ebbene, in una *sympoliteia*, i cittadini di tutte le città godevano sì di un'*isopoliteia*, che dava loro diritto a *enktesis* e a *epigamia* in tutte le città diverse dalla propria, ma, a differenza di quanto accadeva nei trattati bilaterali di *isopoliteia* "di tipo cittadino", essi non avevano il diritto di acquistare la cittadinanza in ognuna delle città della *sympoliteia*, trasferendovisi¹⁶. Avrebbero potuto acquistarla soltanto a seguito di deliberazione dei competenti organi della città di destinazione.

Alla luce di questi rilievi, mi è dunque parso possibile concludere che Niebuhr non ha dimostrato l'esistenza del c.d. *ius migrandi* nel *Latium* arcaico, della quale, in effetti, non sembrano sussistere prove. Al contrario, se si concorda sul fatto che Dionigi di Alicarnasso impiegò il termine *isopoliteia* riferendolo alle *sympoliteiai*, da un lato si comprende che tale *ius migrandi* nel *Latium* non esisteva, e dall'altro si può apprezzare che nella confederazione laziale retta dal *foedus Cassianum* vi erano, come del resto tutti accettano e come le fonti romane indicano, il *commercium* e il *conubium*, che trovano i loro corrispondenti in quelle *enktesis* ed *epigamia* che si avevano proprio nelle *sympoliteiai*.

Poiché il *commercium* consentiva l'acquisto da parte dei Latini di immobili a Roma¹⁷, si deve intendere ovviamente che i Latini avessero il diritto di domiciliarsi a Roma: come minimo (ma, direi, non solo) se vi fossero stati proprietari di terreni. Quello che difetta è però la prova che essi diventassero o avessero il diritto di diventare, in conseguenza del trasferimento di

¹⁶ L. Gagliardi, *Niebuhr*, cit., § 6. Sui tratti essenziali dell'*isopoliteia*, nei casi in cui fossero coinvolti *koine*, vd. S. Saba, *Isopoliteia in Hellenistic Times*, Leiden-Boston 2020, pp. 175 ss., 183, 192, 242 s.

¹⁷ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. III.1, cit., 233; F. Schulz, *I principii*, cit., p. 104, nt. 48; M. Kaser, *Vom Begriff des commercium*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, vol. II, Napoli, s.d. ma 1953, pp. 131 ss.; G. Tibiletti, *Latini e Ceriti*, cit., pp. 239 ss.; M. Humbert, *Municipium*, cit., p. 83, nt. 110; S.T. Roselaar, *The Concept of commercium in the Roman Republic*, in «Phoenix», LVI (2012), pp. 381 ss., 402 (cfr. Ead., *Public Land in the Roman Republic. A Social and Economic History of ager publicus in Italy, 396–89 B.C.*, Oxford 2010, pp. 71 ss.); A. Corbino, *La risalenza dell'emptio-venditio consensuale e i suoi rapporti con la mancipatio*, in «Iura», LXIV (2016), pp. 9 ss., part. p. 79, nt. 294. Cautamente M. Talamanca, *Istituzioni*, cit., p. 449. Diversa opinione in A. Coşkun, *Bürgerrechtsentzug oder Fremdenausweisung?*, cit., pp. 57 ss.

domicilio, cittadini romani.

Preciso che quanto detto va riferito limitatamente al c.d. *ius migrandi* dell'età arcaica. È ben noto, invece, che, nella narrazione dei fatti del primo quarto del II secolo a.C., è attestata da Livio (Liv. 41.8.6-12 relativo all'anno 177 a.C., da leggersi in connessione con Liv. 39.3.4-6 per l'anno 187 a.C., e quindi con Liv. 41.9.9-12 ancora per il 177 a.C. e con Liv. 42.10.1-3 per il 173 a.C.) l'esistenza storica di una legge – poi seguita da altri provvedimenti normativi – che concesse ai Latini, questa volta non più solo *prisci*, ma anche *coloniarii*, il diritto di trasferirsi a Roma *per migrationem et censum*, acquistando la cittadinanza romana, a condizione che lasciassero un figlio nella città di provenienza (*stirps ex sese*). Quest'ultima legge e i provvedimenti a essa successivi pongono una serie di questioni interessanti, ma non sono oggetto delle presenti note¹⁸.

¹⁸ I fatti del II secolo a.C. hanno interessato gli storici di Roma da sempre e, per la dottrina ottocentesca, una bibliografia sul tema include quasi tutti gli studi che sono esaminati in questo articolo. Vd. quindi C. Castello, *Il cosiddetto ius migrandi dei Latini a Roma. Ricerche in tema di concessione e accertamento degli status civitatis et familiae dal 338 al 95 a.C.*, in «Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano», LXI-LXII (1958), pp. 209 ss.; M. Humbert, *Municipium*, cit., pp. 112 ss.; G. Luraschi, *Foedus*, cit., pp. 56 ss.; Id., *La questione della cittadinanza nell'ultimo secolo della repubblica*, in «Studia et documenta historiae et iuris», LXI (1995), pp. 17 ss. e in F. Milazzo (a cura di), *Res publica e princeps. Vicende politiche, mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano. Atti del Convegno internazionale di diritto romano. Copanello, 25-27 maggio 1994*, Napoli 1996, pp. 35 ss.; U. Laffi, *Sull'esegesi*, in *Studi*, cit., pp. 45 ss.; F. Lucrezi, in F. Amarelli - F. Lucrezi, *I processi contro Archia e contro Apuleio*, Napoli 1997, pp. 57 ss.; W. Broadhead, *Rome and the Mobility*, cit., pp. 315 ss.; Id., *The Local élites of Italy and the Crisis of Migration in the IInd Century B.C.*, in M. Cébeillac-Gervasoni - L. Lamoine (dir.), *Les élites et leurs facettes. Les élites locales dans le monde hellénistique et romain*, Rome - Clermont-Ferrand 2003, pp. 131 ss.; D. Kremer, *Ius Latinum*, cit., pp. 32 ss.; W. Broadhead, *Migration and Hegemony: Fixity and Mobility in Second-Century Italy*, in L. de Ligt - S.J. Northwood (eds.), *People, Land, and Politics. Demographic Developments and the Transformation of Roman Italy, 300 BC-AD 14*, Leiden-Boston 2008, pp. 451 ss.; A. Coşkun, *Bürgerrechtsentzug oder Fremdenausweisung?*, cit., pp. 186 ss.; F. Lamberti, *Percorsi*, cit., 47 ss.; A. Coşkun, *Cicero und das römische Bürgerrecht. Die Verteidigung des Dichters Archias. Einleitung, Text, Übersetzung und historisch-philologische Kommentierungen*, Göttingen 2010, pp. 113 ss.; P. Erdkamp, *Soldiers, Roman Citizens, and Latin Colonists in Mid-Republican Italy*, in «Ancient Society», XLI (2011), pp. 109 ss., 126 ss.; S.T. Roselaar, *The Concept of commercium*, cit.; S. Barbati, *Gli studi sulla cittadinanza romana prima e dopo le ricerche di Giorgio Luraschi*, in «Rivista di Diritto Romano», XII (2012), pp. 25 ss. [anche in S. Lazzarini (a cura di), *Incorrupta antiquitas. Studi di storia, epigrafia e diritto in memoria di Giorgio Luraschi. Atti dell'incontro di studio di Como 25-26 maggio 2012*, Como 2017, pp. 175 ss., 184 ss.]; S.T. Roselaar, *The Concept of conubium in the Roman Republic*, in Paul J. Du Plessis (ed.), *New Frontiers. Law and Society in the Roman World*, Edinburgh 2013, pp. 102 ss.; A. Muroni, *Civitas*, cit.; Y. Berthelet, *Expiation, par Rome, de prodiges survenus dans des cités alliées du nomen Latinum ou des cités alliées italiennes non-latines*, in «L'antiquité classique», LXXXII (2013), pp. 91 ss., 107; E. Isayev, *Polybius's Global Moment*, cit., p. 135; M. Tarpin, *Strangers*, cit., 164 ss.; G. Valditara, *L'immigrazione nell'antica Roma: una questione attuale*, Soveria Mannelli 2015, pp. 47 ss.; A. Coşkun, *The Latins*, cit., pp. 548 ss.; Id., *The Latin Rights*, cit., pp. 62 ss.; U. Laffi, *Le espulsioni*, cit., pp. 85 ss.; U. Laffi, *Italici in colonie latine e Latini in colonie romane*, in M. Chelotti - M. Silvestrini - E. Todisco (a cura di), *Itinerari di storia. In ricordo di Mario Pani*, Bari 2017, pp. 51 ss. (anche in U. Laffi, *Nuovi studi*, cit., pp. 211 ss.); E. Isayev, *Migration*, cit., p. 40; U. Laffi, «*Consul ante quam civis*»: la cittadinanza contestata di un console (*Val. Max. 3, 4, 5*), in L. Gagliardi (a cura di), *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria*, vol.

2. Oggetto e limiti dello studio presente

Sulla base di quanto premesso, in questo scritto intendo occuparmi delle tappe della recezione dell'invenzione "niebuhriana" del *ius migrandi* nella dottrina ottocentesca, attraverso la quale l'idea dell'esistenza di tale diritto è poi giunta alla letteratura recente e contemporanea, che l'ha, non senza qualche esitazione, per lo più recepita¹⁹.

Desidero precisare che non mi dedicherò qui a una confutazione dei singoli argomenti, eventualmente differenti da quelli di Niebuhr, che furono apportati a sostegno dell'esistenza del c.d. *ius migrandi* dagli studiosi che si collocarono in scia a tale autore. Sarebbe una trattazione che richiederebbe uno spazio molto più ampio di quello riservato a un semplice articolo come quello presente.

Fermo restando che gli argomenti di Niebuhr sono stati da me già tentativamente confutati nello studio già citato, desidero chiarire che ciò che intendo qui proporre è, molto più semplicemente, la storia della sua idea: del modo nel quale essa sia stata intesa, recepita o in certi casi anche rifiutata dalla dottrina immediatamente successiva, fino alla fine dell' '800.

Un'operazione volta a seguire il percorso del postulato niebuhriano sul c.d. *ius migrandi* nella dottrina immediatamente successiva non è mai stata compiuta prima d'ora e la dottrina moderna non si è mai interessata a distinguere quale sia stata l'idea originaria di Niebuhr e quali i corollari che a essa si sono aggiunti nel tempo, soprattutto a opera di colui che a tale idea diede la sintesi definitiva e cioè Theodor Mommsen.

La dottrina che dall'inizio del '900 ha recepito la tesi sul c.d. *ius migrandi*, l'ha intesa come un grande monolite. Ma in realtà, a ben guardare, non di un monolite si tratta, bensì di un coacervo, nel quale si confusero, come in un caso di commistione, attraverso una sedimentazione progressiva di temi e ragionamenti, argomenti di diversa origine e paternità.

Nel prosieguo mi dedicherò dunque in primo luogo a delineare il percorso che da Niebuhr condusse allo *Staatsrecht* di Mommsen (§ 3) e poi particolare attenzione sarà data alle riflessioni di quest'ultimo autore, tentando di porre in risalto in che cosa egli si differenziò dall'illustre predecessore e in che cosa

II, Milano 2018, pp. 91 ss. (anche in U. Laffi, *Nuovi studi*, cit., pp. 223 ss.); G. Valditara, *Civis*, cit., pp. 93 ss.; U. Laffi, *Acquisto della cittadinanza romana da parte dello straniero: ruolo ed efficacia del census*, in G. D'Angelo - M. De Simone - M. Varvaro (a cura di), *Scritti per il novantesimo compleanno di Matteo Marrone*, Torino 2019, pp. 169 ss., 178 s.; F. Mercogliano, *Stranieri-non cittadini, mobilità e migrazioni in Roma antica. Alcuni aspetti e problemi*, in «Annali della Facoltà Giuridica (Università degli Studi di Camerino)», n.s., VIII (2019), pp. 137 ss.; Id., *Hostes*, cit., pp. 49 ss.

¹⁹ *Supra*, ntt. 2 e 3.

invece lo seguì (§ 4), con lo scopo di dare a Niebuhr quel che è di Niebuhr e a Mommsen quel che è di Mommsen. Posto che dei possibili argomenti volti a confutare la tesi di Niebuhr ho già trattato, mi riservo di dedicare lo spazio dovuto, in una successiva occasione, a considerare nel dettaglio la rilevanza e la pertinenza degli argomenti sostenuti da Mommsen.

3. *La recezione del ius migrandi nieubriano nella dottrina fino allo Staatsrecht mommseniano*

Orbene, bisogna dire che nell'immediato, dopo la pubblicazione della seconda edizione della *Römische Geschichte* (II vol.) nel 1830, l'idea di Niebuhr ebbe un impatto sulla dottrina romanistica che definirei limitato, come ora andremo a vedere *per exempla*.

Una critica alla teoria di Niebuhr si trova esposta innanzitutto nella *Quaestio historica De coloniarum populi Romani iure et condicione*, pubblicata a Copenaghen da Johan Nicolai Madvig nel 1832²⁰, nella quale si legge: «Nec me fallit, Niebuhrium (II p. 56, sed maxime p. 65 sqq.) in quibusdam populis eo trahere civitatis sine suffragio mentionem, ut hoc nomine et interdum municipii antiquitus significata sit ἰσοπολιτεία quaedam mutuo instituta inter Romanos et civitates æquo foedere adiunctas. Sed nec auctoritatem ea sententia habet nec argumenta probabilia et erroribus valde implicata est»²¹. E quindi: «Nieubrius [*recte* Niebuhrius] ea, quæ de isopolitia Latinorum antiquissimorum æquo foedere cum Romanis coniunctorum disputarat, ad Latinos quoque bello victos et ad colonias Latinas transtulit. Itaque iis et civitatis Romanæ usum, si Romam migrassent, tribuit, certe privati civium iuris, et connubium cum civibus, etiamsi Romam non migrassent (Hist. Rom. II, 88 sqq.). In quo mirum est, virum tam acutum non animadvertisse, totum illud de migratione alienissimum esse a Romanis institutis. Nam commercium sive facultas nexa iure Quiritium faciendi in personis hærebat, non in locis; nec qui, ut hoc exemplo utar, heres civis Romani institui potuerat, quamdiu Romæ habitabat, minus poterat, quum domicilium alibi posuerat. Sed nullam huiusmodi Latinis datam fuisse civitatis Romanæ possessionem, ut tantummodo usus eius condicione aliqua certae habitationis adstringeretur, satis patet ex eo, quod a. 187 Latini populi, quibus decrescente civium multitudine nihil remittebatur ex

²⁰ J.N. Madvig, *De coloniarum populi Romani iure et condicione quaestionis historicae pars prior*, Hauniae 1832; Id., *De coloniarum populi Romani iure et condicione quaestionis historicae pars posterior*, Hauniae 1832; quindi Id., *De iure et condicione coloniarum populi Romani quaestio historica*, in Id., *Opuscula academica ab ipso collecta, emendata, aucta*, Hauniae 1834, 208 ss.

²¹ J.N. Madvig, *Opuscula*, cit., p. 236.

iis, quæ ex formula foedereve præstanda erant, suos cives, qui Romæ per fraudem in censum irrepserant, repetierunt etc.»²². Ai Latini antichi si riconoscono unicamente *commercium* e *conubium*²³.

Nel 1834 Ferdinand Walter pubblicò a Bonn il primo volume della sua *Geschichte des Römischen Rechts bis auf Justinian*, nella quale l'autore mostrò a sua volta di conoscere molto bene i risultati dell'indagine condotta da Niebuhr, che si trova spesso citato²⁴.

Ebbene, nell'opera Walter parlò a più e più riprese dell'*isopoliteia*, che egli riferì però in primo luogo, seguendo in modo inoppugnabile un significato del termine adottato dallo stesso Dionigi di Alicarnasso²⁵, non ai Latini, ma ai *municipes sine suffragio*²⁶, e affermò che l'*isopoliteia* era il diritto dei *municipes sine suffragio* di trasferirsi a Roma, conseguendo la cittadinanza romana ma non il diritto di voto e neppure l'eleggibilità alle magistrature. Cito dalla traduzione italiana di Emmanuele Bollati (1851): «Il riconoscimento del municipio ossia la mutua concessione del cittadinanza consisteva in questo, che il cittadino dell'altra città il quale voleva stabilirsi in Roma od il Romano che fissava in quella il proprio domicilio veniva, senza tuttavia diventar vero cittadino e senza perdere la cittadinanza natia, fatto partecipe di tutte le prerogative annesse al cittadinanza, eccettuati soltanto il diritto di suffragio e l'ammissibilità ai pubblici impieghi. Questa relazione giuridica corrispondeva all'Isopolizia dei Greci»²⁷. E a questo proposito, Walter aggiunse sibillinamente: «Questa relazione giuridica è stata messa in luce da Niebuhr II. 56-88 per il primo. Nei particolari però la sua esposizione non va esente da parecchie mende»²⁸.

Per Walter l'*isopoliteia* dei *municipes sine suffragio* era sì un rapporto di cittadinanza reciproca, che conferiva il *conubium*, il *commercium* e il diritto di pascolo sulle terre pubbliche, da lui giustamente riconosciuti nei trattati greci nei termini di *epigamia*, *enketesis* ed *epinomia*.

Fin qui a proposito dei *municipia sine suffragio*. Ma quando più innanzi Walter

²² J.N. Madvig, *Opuscula*, cit., pp. 271 s.

²³ J.N. Madvig, *Opuscula*, cit., pp. 218 s., 221, 239, 272.

²⁴ F. Walter, *Geschichte des Römischen Rechts bis auf Justinian*, vol. I, Bonn 1834. Le citazioni che seguono sono tratte dalla traduzione italiana dell'opera, condotta sulla seconda edizione (Bonn 1845), curata da E. Bollati e pubblicata a Torino nel 1851 con il titolo *Storia del diritto di Roma sino ai tempi di Giustiniano*, vol. I.

²⁵ F. Walter, *Storia*, vol. I, cit., p. 101, nt. 31. Cfr. Dion. Hal. 15.7.5 e *supra* nt. 11.

²⁶ F. Walter, *Storia*, vol. I, cit., p. 100. Siamo nel cap. XI dell'opera, §§ 75 ss. Cfr., comunque, in tal senso, già, qui sopra, la prima citazione da Madvig.

²⁷ F. Walter, *Storia*, vol. I, cit., pp. 100 s.

²⁸ F. Walter, *Storia*, vol. I, cit., p. 100, nt. 29.

trattò dei Latini²⁹, egli scrisse che con il *foedus Cassianum*, «fu stabilita fra i due Stati la reciprocità del cittadino»³⁰. L'autore sembra collegare tale affermazione all'attribuzione della condizione di *isopolitai* ai Latini da parte di Dionigi di Alicarnasso³¹ e sembra fare discendere tale condizione dal *foedus Cassianum*, precisando che l'unico resoconto del contenuto di esso è quello di Dion. Hal. 6.95, che però, nelle parole di Walter, «non dà per intero il contenuto del trattato»³² (il che è vero, ma Walter fu forzato ad affermarlo dal palese rilievo che in esso non è affatto parola di reciprocità di cittadinanza tra Romani e Latini³³). Dunque: Walter desunse sostanzialmente la citata «reciprocità del cittadino» dal fatto che Dionigi di Alicarnasso assegnava la condizione di *isopolitai* ai Latini. E poiché l'equivalenza tra *isopoliteia* e «reciprocità del cittadino» non è stabilita da nessuna fonte antica, è chiaro che Walter nella sua affermazione risentì della tesi niebuhriana. Ma egli non l'accettò del tutto. Infatti, Walter non precisò affatto in che cosa consistesse l'*isopoliteia* (ovvero, «reciprocità del cittadino») tra Romani e Latini e questo si spiega col fatto che egli aveva già definito in precedenza tale concetto a proposito dei rapporti tra Romani e *municipes sine suffragio*. L'*isopoliteia* tra Romani e Latini era dunque per Walter identica a quella tra Romani e *cives sine suffragio* e non comportava il diritto di suffragio attivo e passivo, che da Walter non fu mai riferito ai Latini, ai quali egli attribuì soltanto, come privilegi, il *commercium* e il *conubium*³⁴ (di quest'ultimo è con fondamento precisata un'origine antichissima³⁵). Negando ai Latini immigrati a Roma il suffragio attivo, che invece era fondamentale nella ricostruzione dell'*isopoliteia* di Niebuhr, Walter differenziò dunque in modo fondamentale la propria tesi da quella di quest'ultimo. Si può citare un altro giudizio di Walter a proposito della teoria niebuhriana dell'*isopoliteia*: «Non si può dunque tenere della sua terminologia [*i.e.* dell'impiego del termine *isopoliteia* da parte di Dionigi di

²⁹ Siamo nel cap. XII dell'opera, §§ 81 ss., pp. 102 della trad. it. cit.

³⁰ F. Walter, *Storia*, vol. I, cit., pp. 105 s.

³¹ Egli cita Dion. Hal. 6.63 e 8.35, 70, 72, 76, 77.

³² F. Walter, *Storia*, vol. I, cit., pp. 104 s., nt. 15.

³³ Un accurato esame del contenuto del *foedus*, in relazione ai rapporti generali fra Roma e gli altri popoli latini fu compiuta nel XIX secolo, qualche decennio dopo lo studio di Walter, da M. Zoeller, *Latium und Rom. Forschungen über ihre gemeinsame Geschichte und gegenseitigen Beziehungen bis zum Jahre 338 v. Chr.*, Leipzig 1878, pp. 195 s., senza peraltro il menomo riferimento, per quanto sono stato in grado di vedere, al c.d. *ius migrandi* arcaico (e del resto, arrendendosi al 338 a.C., l'autore neppure trattò della legislazione del II secolo a.C. sul diritto dei Latini di migrare a Roma e conseguire la cittadinanza romana).

³⁴ F. Walter, *Storia*, vol. I, cit., p. 284.

³⁵ F. Walter, *Storia*, vol. I, cit., p. 106.

Alicarnasso] quel conto che Niebuhr ne fa talvolta»³⁶. Ferdinand Walter ammise l'acquisto della piena cittadinanza romana da parte dei Latini *per migrationem* soltanto nella trattazione relativa al II secolo a.C., epoca nella quale, come accennato, tale possibilità fu istituita e poi regolata da appositi provvedimenti normativi³⁷.

La trattazione di Niebuhr sul c.d. *ius migrandi* dei Latini antichi non ebbe alcun effetto sul *System des heutigen römischen Rechts* di Friedrich Carl von Savigny pubblicato in otto volumi a Berlino tra il 1840 e il 1849³⁸.

Nel 1841 Georg Friedrich Puchta pubblicò a Lipsia il primo volume del suo *Cursus der Institutionen*³⁹. In esso riconobbe ai Latini la spettanza di *conubium* e *commercium*, ma non del *ius migrandi*. Quest'ultimo fa capolino soltanto nella trattazione relativa al II secolo a.C., come conseguenza della già citata legge⁴⁰.

La stessa opinione manifestò Charles Maynz nel primo volume dei suoi *Éléments de droit romain*, pubblicato a Bruxelles nel 1845⁴¹.

Alla luce di queste risultanze, sarei incline ad avanzare sommessamente l'ipotesi che l'idea niebuhriana del *ius migrandi* tra Romani e Latini sarebbe forse potuta cadere nell'oblio, se essa non fosse invece stata raccolta e adottata (con alcuni distinguo che cercheremo di vedere) dal più grande: Theodor Mommsen.

Arriviamo dunque a un'opera fondamentale per la storia dell'emersione del

³⁶ F. Walter, *Storia*, vol. I, cit., p. 101, nt. 31. Il giudizio si trova espresso all'interno della trattazione sull'*isopoliteia* dei *municipes sine suffragio*.

³⁷ F. Walter, *Storia*, vol. I, cit., pp. 284 ss.

³⁸ F.C. von Savigny, *System des heutigen römischen Rechts*, vol. I-VIII, Berlin 1840-1849. Se ne veda la trad. it. di V. Scialoja: F.C. von Savigny, *Sistema del diritto romano attuale*, in part. vol. II, Torino 1888, pp. 4 e 39 e vol. VIII, Torino 1898, pp. 48, 51, 62 ss. Altre opinioni sul tema erano state da Savigny espresse, ma senza alcun riferimento al nostro argomento specifico, nel saggio *Ueber die Entstehung und Fortbildung der Latinität als eines eignen Standes im römischen Staate*, in *Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin aus den Jahren 1812-1813*, Berlin 1816, pp. 201 ss. [anche in «Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft», V (1825), pp. 229 ss. e in Id., *Vermischte Schriften*, vol. I, Berlin 1850, pp. 14 ss.].

³⁹ G.F. Puchta, *Cursus der Institutionen*, I, Leipzig 1841. Il primo volume fu seguito da un secondo nel 1842 (Leipzig). Il terzo (Leipzig 1847) fu pubblicato postumo l'anno dopo la morte dell'autore, per le cure di A. Rudorff.

⁴⁰ Vd. la trad. it. di A. Turchiarulo: G.F. Puchta, *Corso delle Istituzioni*, vol. I, Napoli 1854, p. 62 (traduzione basata sulla 4. neu vermehrte Auflage, nach dem Tode des Verfassers besorgt von A. Rudorff, Leipzig 1853).

⁴¹ Ch. Maynz, *Éléments de droit romain*, vol. I, Bruxelles 1845, p. 60. Il volume ebbe con lo stesso titolo una seconda edizione, sempre a Bruxelles, nel 1856 e poi, una terza, Bruxelles 1970, con il titolo rinnovato, e più noto, di *Cours de droit romain. Précedé d'une introduction contenant l'histoire de la législation romaine*. In esso, a p. 132, si ritrova, nel punto di nostro interesse, la stessa dicitura della prima edizione. Essa ritorna immutata anche nella quarta edizione dell'opera (identico il titolo), Bruxelles-Paris 1876, p. 132 (ultima ed. curata dall'A.).

c.d. *ius migrandi*, il primo tomo del primo volume della *Römische Geschichte* pubblicato a Berlino da Mommsen nel 1854⁴². In esso il grande genio scrisse, come si può leggere in lingua italiana nella traduzione di Antonio Quattrini del 1936: «ogni Latino poteva esercitare i diritti politici soltanto dove egli aveva la cittadinanza; mentre il principio della uguaglianza del diritto privato concedeva ad ogni latino di stabilirsi in qualsiasi luogo latino, o, per parlare secondo il linguaggio moderno, parallelo ai diritti politici di ciascun comune esisteva un diritto universale federale, di domicilio»⁴³. Questa affermazione di Mommsen è ineccepibile, essendo fondata, benché ciò non sia esplicitato, sulla spettanza del *commercium*⁴⁴.

Trovo doveroso rimarcare e portare all'attenzione degli studiosi che a tanto si fermò Mommsen nel 1854, mentre fu solo due anni più tardi, nel 1856, in occasione della pubblicazione della seconda edizione del primo volume della *Geschichte*, che egli aggiunse quanto segue⁴⁵ (cito sempre dalla traduzione di Quattrini): «colui che godeva della cittadinanza in una delle città federali, era non solo legalmente autorizzato a stabilirsi in qualsiasi altra città della confederazione, ma vi godeva, come cittadino [ma la traduzione italiana di Quattrini sul punto non è precisa, nel tedesco è scritto: *Passivbürger*⁴⁶ N.d.A.] (*municeps*), ad eccezione della eleggibilità, tutti i diritti privati e politici, e adempiva agli obblighi, e dava persino il suo voto, sebbene limitato, nell'adunanza comunale convocata per distretti»⁴⁷. Si trattava, rispetto a quanto egli aveva scritto appena due anni prima, di una novità importante: nel 1856 Mommsen aggiungeva al già detto che i Latini immigrati a Roma esercitavano tutti i diritti politici, salvo che non potevano diventarvi magistrati. Nel 1854 si era limitato a parlare di un diritto di domicilio; nel 1856 egli citò “tutti i diritti privati e politici” («alle Private und politische Rechte»⁴⁸).

Evidentemente Mommsen si era convinto vieppiù, con il passare del

⁴² Th. Mommsen, *Römische Geschichte*, vol. I, *Bis zur Schlacht von Pydna*, Leipzig 1854. L'opera constò in prima edizione di complessivi tre volumi. Il secondo (*Von der Schlacht bei Pydna bis auf Sullas Tod*) e il terzo (*Von Sullas Tode bis Zur Schlacht von Thapsus*) videro la luce a Berlino rispettivamente nel 1855 e nel 1856.

⁴³ Traggo la citazione dalla trad. it. di A.G. Quattrini: T. Mommsen, *Storia di Roma*, vol. I, Roma 1936, riediz. Verona 1988, p. 117. La traduzione è basata sull'ottava edizione dell'opera, Berlin 1888-1889, ultima ed. curata dall'A. Nell'edizione originale tedesca del primo volume, 1854, il testo si trova alle pp. 44 s., con qualche differenza (per noi irrilevante) rispetto alla traduzione italiana da me citata.

⁴⁴ *Supra*, § 1, i.f.

⁴⁵ Vd. Th. Mommsen, *Römische Geschichte*, vol. I, *Bis zur Schlacht von Pydna*, 2^a ed., Leipzig 1854, pp. 314 s.

⁴⁶ Th. Mommsen, *Römische Geschichte*, vol. I, 2^a ed., cit., p. 315.

⁴⁷ T. Mommsen, *Storia*, vol. I, cit., p. 414.

⁴⁸ Th. Mommsen, *Römische Geschichte*, vol. I, 2^a ed., cit., p. 315.

tempo, della bontà e della correttezza di quanto aveva scritto in argomento Niebuhr, l'influenza della cui opera del 1830 è in queste righe del tutto evidente. In particolare constatiamo che nell'esposizione di Mommsen è detto, come già da parte di Niebuhr, che i Latini a Roma godevano del diritto di suffragio attivo, negato da Walter. Nella *Geschichte* Mommsen non approfondì i temi giuridici e le fonti dalle quali i dati da lui enunciati si deriverebbero, ma, secondo lo spirito dell'opera, si limitò a raccogliere i dati in modo sintetico e quasi assiomatico, il che impedisce di valutarne appieno tutti i risvolti⁴⁹. Va detto subito, però, che la partecipazione al voto da parte dei Latini, e peraltro nei soli concili della plebe tributari⁵⁰, e non nei comizi, è attestata per la prima volta dalle fonti solo per l'anno 212 a.C. (Liv. 25.3.16), e la successiva affermazione di una loro partecipazione ἐν ταῖς Ῥωμαίων χειροτονίαις (forse, in questo caso, i comizi) si colloca al 123 a.C. (App. BC 1.23) sicché una retrodatazione del loro *ius suffragii* appare dubbia.

Mettendo definitivamente a frutto studi preparatori del 1859⁵¹ e del 1882⁵², Mommsen avrebbe poi esposto il suo quadro sul tema, in forma dettagliata, e supportata dalla citazione di fonti antiche, nel primo tomo del terzo volume dello *Staatsrecht*, apparso a Lipsia nel 1887⁵³, il cui ragionare dovremo al momento opportuno seguire più da vicino.

Prima dobbiamo tuttavia dare conto di alcune pubblicazioni che apparvero nel frattempo.

Viene a oggetto in primo luogo l'opera *Gaius. Beiträge zur Kritik und zum Verständniss seiner Institutionen*, pubblicata a Lipsia nel 1855 da Philipp Eduard Huschke, il quale sostenne che i Latini in antico erano considerati *municipes* dei Romani, nel senso con cui sarebbe da intendersi – ad avviso dell'autore – tale

⁴⁹ Per questa ragione ometto per il momento ogni considerazione circa l'anomalia dei *Passivbürger* dotati del diritto di voto. Si vd. al riguardo ciò che osservo più analiticamente *infra*, in questo stesso paragrafo, a proposito delle argomentazioni di Joachim Marquardt.

⁵⁰ Tra gli autori moderni, il diritto di voto dei Latini sarebbe più antico del 212 a.C. secondo M. Humbert, *Municipium*, cit., pp. 99 ss. (e, per quanto riguarda i concili della plebe tributari, soprattutto p. 107, nt. 69), e inoltre, però con differenze rispetto a M. Humbert, secondo D. Kremer, *Ius Latinum*, cit., p. 43 s. Sul valore, nella storia, dei provvedimenti normativi votati nei *concilia plebis*, ho espresso la mia opinione nella voce *Lex Hortensia*, in S. Goldberg (editor in chief) et alii (eds.), *Oxford Classical Dictionary*, 5^a ed. (on line), New York 2017, con discussione dell'(ampia) letteratura in argomento, cui *adde* M. Humbert, *La normativité des plébiscites selon la tradition annalistique*, in M. Humbert - Y. Thomas (éd.), *Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne. Hommage à la mémoire de André Magdelain*, Paris 1998, pp. 211 ss.

⁵¹ Th. Mommsen, *Das römische Gastrecht und die römische Clientel*, in «Historische Zeitschrift», I (1859), pp. 332 ss. (anche in Id., *Römische Forschungen*, vol. I, Berlin 1864, pp. 319 ss.).

⁵² Th. Mommsen, *Die untergegangenen Ortschaften im eigentlichen Latium*, in «Hermes», XVII (1882), pp. 42 ss. (anche in Id., *Gesammelte Schriften*, vol. V, Berlin 1908, pp. 69 ss.).

⁵³ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. III.1, cit.

termine nella prima delle tre definizioni contenute in Paul.Fest. L. 155: *Municipium id genus hominum dicitur, qui cum Romam venissent, neque cives Romani essent, participes tamen fuerunt omnium rerum ad munus fungendum una cum Romanis civibus, praeterquam de suffragio ferendo, aut magistratu capiendo*⁵⁴. Essi erano dunque persone che, nell'opinione di Huschke, se si trasferivano a Roma, ottenevano uno *status* temporaneo che in seguito li avrebbe poi potuti portare alla piena cittadinanza (come l'autore desunse da Dion. Hal. 7.18.3 relativo all'anno 492 a.C.: τοιαύτης δὲ καταστάσεως οὔσης περὶ τὴν Ῥώμην αἱ πλησιόχωροι πόλεις ἐκάλουν τοὺς βουλομένους οἰκεῖν παρὰ σφίσι Ῥωμαίων πολιτείας τε μεταδόσει καὶ ἄλλων φιλανθρώπων ἐλπίσιν ὑπαγόμεναι). Nel frattempo, la *civitas* avrebbe stabilito i loro diritti («Die nähere behandlung solcher municipes in dem Staate, welcher sie aufnahm, war sicher nicht in Bündniß festgesetzt; sie hing von dem Staate selbst ab»⁵⁵). Il dato interessante, e dissonante rispetto alla dottrina precedente, è che nell'opinione di Huschke la particolare condizione di *municipes* dei Latini sarebbe stata anteriore al *foedus Cassianum*, come egli ricavò da Dion. Hal. 6.2.2, relativo all'anno 496 a.C. (ἠναγκάζοντο δὴ χαλεπαινόντες ἐπὶ τοῦτω συχνοὶ καταλιπεῖν τὰς πόλεις καὶ πρὸς τοὺς Ῥωμαίους αὐτομολεῖν· κωλύειν γὰρ οὐκ ἤξιον οἱ δι' ἑαυτῶν πεποιημένοι τὰς πόλεις, ἀλλὰ πολλὴν τοῖς διαφόροις, τῆς ἐκουσίου φυγῆς χάριν ἤδεσαν. ὑποδεχόμενοι δ' αὐτοὺς οἱ Ῥωμαῖοι τοὺς μὲν ἅμα γυναιξὶ καὶ τέκνοις ἀφικνουμένους εἰς τὰς ἐντὸς τείχους κατέταπτον στρατιὰς τοῖς πολιτικοῖς ἐγκαταμιγνύντες λόχοις, τοὺς δὲ λοιποὺς εἰς τὰ περὶ τὴν πόλιν ἀποστέλλοντες φρούρια καὶ ταῖς ἀποικίαις ἀπομερίζοντες, ἵνα μὴ τι νεωτερίσειαν, εἶχον ἐν φυλακῇ): «Das Recht des *municipium* war in dem alten Latinischen Bündniß zwischen Rom und Latium festgesetzt, oder wahrscheinlicher nur erneuert und dann auch auf die Herniker übertragen worden»⁵⁶. Dal *foedus Cassianum* le norme sarebbero state poi rinnovate e poi ancora, dal II secolo a.C., la legge citata da Livio avrebbe disposto ciò che sappiamo per i *Latini coloniarum*. La disciplina basata sul *foedus Cassianum* sarebbe confermata dall'impiego del termine di *isopolitai* per i Latini nell'uso di Dionigi di Alicarnasso.

Sembra evidente che Huschke seguì Niebuhr nella valorizzazione dell'*isopoliteia* in relazione alla definizione dello *status* dei Latini immigrati a Roma, anche se non approfondì il tema del loro diritto di suffragio attivo. A mio avviso si può ipotizzare che il parziale accoglimento delle idee di Niebuhr da parte di Huschke nel 1855 abbia influito sulle modifiche che Mommsen

⁵⁴ Ph.E. Huschke, *Gaius. Beiträge zur Kritik und zum Verständniss seiner Institutionen. Mit einer Zugabe über die Klagformeln in der Lex Rubria*, Leipzig 1855, pp. 6 ss.

⁵⁵ Ph.E. Huschke, *Gaius*, cit., p. 7.

⁵⁶ Ph.E. Huschke, *Gaius*, cit., p. 7.

apportò al nostro tema nell'edizione 1856 della *Römische Geschichte* rispetto all'edizione di due anni prima.

L'idea di Huschke che l'*isopoliteia* dei Latini rimontasse a un'epoca anteriore al *foedus Cassianum* non ha avuto seguito nella dottrina successiva. Sicuramente ciò è avvenuto, in parte, perché non fu recepita da Mommsen. Ma avvenne anche per la ragione che, invero, Dion. Hal. 6.2.2 non sembra probante al riguardo, dato che nel passo la recezione dei Latini nella cittadinanza romana sembra un fatto episodico deciso dai Romani in quella specifica occasione e non la conseguenza dell'esercizio di un diritto da parte degli immigrati.

Interessante è anche l'interpretazione proposta da Huschke di Dion. Hal. 7.18.3, un passo che è stato visto dalla dottrina recente⁵⁷ proprio come una prova del fatto che i Latini che si trasferivano da una città all'altra del *Latium* non avevano un diritto alla cittadinanza della comunità di destinazione. Ebbene, nel testo è detto che nel 492 a.C., durante una carestia e per le connesse gravi tensioni sociali verificatesi nell'Urbe, alcune città latine offrirono ai Romani di emigrare presso di loro, conseguendo la cittadinanza locale. Il fatto che la cittadinanza fosse stata offerta ha indotto la dottrina recente a pensare che il suo acquisto non fosse un diritto per chi si trasferiva da una città all'altra del *nomen Latinum*, ma doveva essere concessa dalla *civitas*. L'interpretazione di Huschke era stata differente: egli aveva ritenuto che i Romani che immigravano nelle città latine ivi diventassero di diritto *municipes* nel senso indicato del termine (Paul.Fest. L. 155); e che la concessione della cittadinanza cui si fa riferimento nel passo fosse la cittadinanza *optimo iure*, il cui acquisto non sarebbe stato automatico, ma appunto deciso da ciascuna *civitas* secondo il suo ordinamento. L'interpretazione è suggestiva, ma si fonda necessariamente sul presupposto che i Latini che emigravano da una città all'altra del *Latium* diventassero di diritto una sorta di *cives sine suffragio* nella città del nuovo domicilio. Huschke l'ha desunto da Dion. Hal. 6.2.2 che non è però probante; Niebuhr l'ha fatto discendere dalla sua teoria dell'*isopoliteia*, che non è però da seguire. Quanto a Paul.Fest. L. 155, la dottrina oggi correttamente non ritiene più che la prima definizione di *municipes*, in esso contenuta, fosse relativa ai Latini, ma soltanto ai *cives sine suffragio*⁵⁸ istituiti da Roma a partire dal IV secolo a.C.⁵⁹

⁵⁷ L. Capogrossi Colognesi, *Cittadini e territorio*, cit., p. 73, nt. 6; L. Gagliardi, *Niebuhr*, cit., § 5, i.f.

⁵⁸ M. Humbert, *Municipium*, cit., pp. 17 ss., e U. Laffi, *La definizione di municipium in Paolo-Festo (155 L.)*, in «Athenaeum», LXIII (1985), pp. 131 ss. (anche in Id., *Studi di storia romana e di diritto*, Roma 2001, 137 ss.), con alcune differenze tra loro circa l'interpretazione complessiva dell'intero testo paolino.

⁵⁹ Z. Zmigryder-Konopka, *Les relations politiques entre Rome et la Campanie*, in «Eos», XXXII (1929), pp. 587 ss.; A. Bernardi, *I cives sine suffragio*, in «Athenaeum», XVI (1938), pp. 239 ss.; M. Sordi, *I rapporti romano-ceriti e l'origine della civitas sine suffragio*, Roma 1960; M. Humbert, *L'incorporation de Caere*

Nel 1857, l'anno dopo la seconda edizione del primo volume della *Römische Geschichte* di Mommsen, Adolf Friedrich Rudorff pubblicò a Lipsia il primo volume della sua *Römische Rechtsgeschichte*⁶⁰, nel quale si espresse in termini in tutto analoghi a quelli di Huschke, dal quale recepì, con il supporto delle medesime fonti antiche, l'alta risalenza del c.d. *ius migrandi* dei Latini (a un'epoca anteriore al *foedus Cassianum*), riecheggiando la teoria dell'esilio e aggiungendo anche il diritto di suffragio attivo limitato dei Latini immigrati a Roma, secondo quanto era stato espresso da Niebuhr e, ormai, da Mommsen, ma si noti, senza alcun riferimento all'*isopoliteia*. Questa l'espressione dell'autore: «Während des alten Bündnisses der Römer mit den Latinern gegen die Etrusker und ihre Verbündeten hatte ein eidgenössisches Ansiedlungs- und Exilrecht bestanden, Kraft dessen, wer mit Weib und Kind nach Rom, welches noch des Wachsthums dringend bedurfte und sein Bürgerrecht sogar noch zur Strafe verlieh, übersiedelte, sich dort censiren liess, diente und steuerte, nahezu ein Passivbürgerrecht (*Municipium*) und selbst ein beschränktes Stimmrecht erhielt, also fast eine Stellung etc.»⁶¹. I Latini antichi erano visti, secondo l'interpretazione già di Huschke, in una condizione analoga a quella dei (futuri) *cives sine suffragio* ed erano perciò detti titolari di una cittadinanza – come aveva indicato Mommsen nel 1856 – passiva (*Passivbürgerrecht*), i cui dettagli non sono però definiti.

Nel 1858, sempre a Lipsia, Moritz Voigt pubblicò il secondo volume della sua opera *Das jus naturale, aequum et bonum und jus gentium der Römer*, nel quale non recepì in alcun modo l'idea dell'antichità del c.d. *ius migrandi* dei Latini, vedendo una chiara origine della possibilità per loro di acquisto della cittadinanza romana *per migrationem* soltanto nella legislazione dell'inizio del II secolo a.C.⁶².

Nel 1859 August Wilhelm Zumpt pubblicò a Berlino negli *Studia Romana* la sua *commentatio De propagatione civitatis Romanae*⁶³. Zumpt non portò argomenti

dans la civitas romana, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité», LXXXIV (1972), pp. 231 ss.; M. Humbert, *Municipium*, cit.; G. Urso, *La tradizione storiografica sulla concessione della cittadinanza romana ai Capuani*, in «Aevum Antiquum», X (1997), pp. 355 ss.; E. Filippi, *Droit privé et autonomie juridique des municipes de cives sine suffragio soumis à la juridiction des praefecti iure dicundo*, in «Revue Historique de Droit Français et Étranger», LXXXIII (2005), pp. 533 ss.; H. Mouritsen, *Caius Gracchus and the cives sine suffragio*, in «Historia», LV (2006), pp. 418 ss.; Id., *The civitas sine suffragio: Ancient Concepts and Modern Ideology*, in «Historia», LVI (2007), pp. 141 ss.

⁶⁰ A.F. Rudorff, *Römische Rechtsgeschichte*, vol. I, *Rechtsbildung*, Leipzig 1857.

⁶¹ A.F. Rudorff, *Römische Rechtsgeschichte*, vol. I, cit., pp. 27 s.

⁶² M. Voigt, *Das jus naturale, aequum et bonum und jus gentium der Römer*, vol. II, *Das jus civile und jus gentium der Römer*, Leipzig 1858, pp. 204 s.

⁶³ A.W. Zumpt, *De propagatione civitatis Romanae commentatio*, in Id., *Studia Romana sive de selectis antiquitatum Romanarum capitibus commentationes quattuor*, Berolini 1859, pp. 323 ss.

specifici al tema del diritto dei Latini di acquistare la cittadinanza romana *per migrationem* anteriormente al II secolo a.C., tema che non trattò analiticamente, ma si contrappose in via piuttosto generica e, per vero, non del tutto perspicua alle affermazioni di Madvig contro la tesi di Niebuhr, sostenendo che «si quis esset receptus et Romae habitaret et tribum haberet, quamvis Latinae originis esset, quin civis esset non erat dubium, sed non necesse erat, quivis in urbem admitteretur... Vetus lex erat, qua Latinis, si in urbem migrassent, civitas dabatur»⁶⁴ e fermo restando che a suo avviso i Latini, quando si trovavano anche di passaggio a Roma potevano votare nei comizi tributi («si urbem Romam incolerent, in una iis tribu ante suffragia ab eo qui comitiis praeesset, sorte ducta suffragium ferre liceret»)⁶⁵. Questa, del diritto di voto dei Latini non residenti, è un'affermazione che sarebbe stata ripresa in seguito dallo stesso Mommsen nello *Staatsrecht*, benché, come già detto, non abbia supporto in alcuna fonte relativa ad anni anteriori al 212 a.C. (anno in cui, per vero, e come già detto, il voto dei Latini è attestato solo nei concili della plebe tributi) e, soprattutto, per l'età arcaica risulti difficile pensare all'esistenza dei comizi tributi, la quale non è suffragata da prove⁶⁶.

Ma la storia della recezione dell'idea del c.d. *ius migrandi* dei Latini non fu lineare nel tempo. Arriviamo infatti al 1870, anno in cui apparve a Lovanio il libro di Pierre Willems intitolato *Les antiquités romaines envisagées au point de vue des institutions politiques*⁶⁷. L'opera sarebbe stata poi ripubblicata dal 1872 (seconda ed.) e fino alla sesta edizione del 1888 (Lovanio-Parigi, ultima ed.

⁶⁴ A.W. Zumpt, *Studia*, cit., p. 347.

⁶⁵ A.W. Zumpt, *Studia*, cit., p. 344. È da notarsi che sulla base di un equivoco Zumpt chiamava *incolae* di Roma i soggetti non residenti, ma di passaggio nell'Urbe. Vd. Id., *De Malacitanorum et Salpensanorum legibus municipalibus*, in Id., *Studia*, cit., p. 291: «si qui Romae essent incolae i. e. non domicilium ibi suum constituissent, sed negotiorum causa versarentur etc.». Il significato del termine *incola* era esattamente l'opposto di quello che l'A. esplicitamente gli attribuiva: G. Humbert, *Incola*, in Ch. Daremberg - Edm. Saglio, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, vol. II.1, Paris 1900, pp. 457 s.; [A.] Berger, *Incola*, in A. Pauly - G. Wissowa (hrsg.), *Real-Encyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft*, vol. IX.2, Stuttgart 1916, coll. 1249 ss.; [A.] Berger, *Incolatus*, ivi, col. 1256; E. De Ruggiero, *La patria nel diritto romano*, Roma 1921, pp. 169 ss.; M. Rostovzev, *Storia economica e sociale dell'impero romano* (1926), edizione italiana, riveduta e accresciuta dall'A., con trad. di G. Sanna, Firenze 1933; U. Zilletti, *s.v. Incolato (Diritto romano)*, in *Novissimo Digesto italiano*, vol. VII, Torino 1962, 541 s.; U. Laffi, *Adtributio e contributio. Problemi del sistema politico-amministrativo dello Stato romano*, Pisa 1966; J.F. Rodríguez Neila, *La situación socio-política de los incolae en el mundo romano*, in «Memorias de historia antigua», II (1978), pp. 147 ss.; R. Portillo Martín, *Incolae. Una contribución al análisis de la movilidad social en el mundo romano*, Córdoba 1983; O. Licandro, *Domicilium habere*, cit.; L. Gagliardi, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici*, vol. I, *La classificazione degli incolae*, Milano 2006.

⁶⁶ F. De Martino, *Storia*, vol. II, 2ª ed., cit., p. 75.

⁶⁷ P. Willems, *Les antiquités romaines envisagées au point de vue des institutions politiques*, Louvain 1870.

curata dall'A.) con il titolo riformato di *Le droit public romain*⁶⁸.

Ebbene, è molto interessante notare che in tutte le edizioni dalla prima (1870) alla quinta (1883) è scritto soltanto che i Latini godevano del *commercium* e del *conubium*, ma non è in alcun modo menzione del *ius migrandi*. Cito dall'edizione del 1870: « Les Latini, domiciliés à Rome (incolae), votent aux comices tributes dans une tribu tirée au sort. En outre, le droit de cité leur est acquis par les moyens suivants : 1° S'ils s'établissent à Rome, mais à condition que "*stirpem ex sese domi relinquerent*" Liv., XLI, 8. etc. »⁶⁹. Fino alla quinta edizione, del 1883⁷⁰ l'espressione dell'autore rimase più o meno analoga, con qualche variazione che non muta il senso dell'esposizione.

Dunque, nelle prime cinque edizioni, non fu mai affermato che i Latini avessero il diritto di trasferirsi a Roma diventando cittadini romani. Al contrario, era detto che i Latini emigrati a Roma vi diventassero *incolae*⁷¹, ed era precisato che all'epoca cui è riferito Liv. 25.3(16), ovvero l'anno 212 a.C., essi potessero votare in una tribù dei comizi tributi (*recte*: concili della plebe tributi, per quello che si sa) estratta a sorte. L'acquisto della cittadinanza romana mediante trasferimento a Roma non era ammesso dall'autore che per il II secolo a.C., sulla base della legge attestata da Liv. 41.8⁷².

Le cose mutarono, in modo sorprendente, nella sesta edizione del 1888, nella quale si legge un contenuto nuovo: « Les privilèges personnels qui découlent du *jus Latii*, sont : 1° Le *jus commercii*⁷³. 2° Le droit de vote aux

⁶⁸ Il titolo mutò secondo alcune varianti. Nella seconda e nella terza edizione (Louvain 1872 e 1874) fu *Le droit public romain depuis l'origine de Rome jusqu'à Constantin le Grand ou Les antiquités romaines envisagées au point de vue des institutions politiques*. Nella quarta edizione (Louvain 1880) diventò *Le droit public romain depuis la fondation de Rome jusqu'à Justinien ou Les antiquités romaines envisagées au point de vue des institutions politiques*. Dalla quinta edizione (Louvain 1883) apparve il titolo definitivo *Le droit public romain ou Les institutions politiques de Rome depuis l'origine de la ville jusqu'à Justinien*, che si trova anche nella sesta (Louvain-Paris 1888).

⁶⁹ P. Willems, *Les antiquités romaines*, 1870, cit., p. 156.

⁷⁰ Di essa vd. pp. 134 s.

⁷¹ Da questo autore, a differenza di quanto constatato nell'opera di Zumpt, il termine era impiegato nel senso corretto. Se si possa utilizzare il termine *incolae* per i domiciliati a Roma è dubbio. Per la negativa Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. III.1, cit., p. 787, nt. 1; E. De Ruggiero, *La patria*, cit., pp. 71, 172. Per l'affermativa, D. Van Berchem, *Les distributions de blé et d'argent à la plèbe romaine sous l'empire*, Genève 1939, p. 52; O. Licandro, *Domicilium habere*, cit., p. 271, nt. 202; L. Gagliardi, *Mobilità*, cit., p. 329, nt. 1 [sulla base di C.Th. 14.2.2 (Valentin., Theod. et Arcad., a. 391), evidentemente relativo a ben altra epoca].

⁷² P. Willems, *Les antiquités romaines*, 1870, cit., p. 156; cfr. Id., *Le droit public romain*, 5ª ed., 1883, cit., pp. 133 s.

⁷³ In nota l'a. precisava, riguardo al *conubium*: «Après la *lex Julia de civitate*, les latini jouissent du *commercium* (Ulp., XIX. 4, cf. XI, 16), mais non du *conubium* (Ulp., V, 4)», con ampia bibliografia e citazione di autori che nell'800 negavano o affermavano la spettanza del *conubium* ai Latini dopo la *lex Julia de civitate*. P. Willems, *Le droit public romain*, 6ª ed., 1888, cit., p. 142, nt. 7.

assemblées tributes dans une tribu tirée au sort ». E quindi la novità: « 3° Certaines facilités pour acquérir la cité romaine : a) Si le Latin, ayant fixé son domicile à Rome, s’y fait recenser par les censeurs. —On ajouta ensuite la restriction “*ut stirpem ex sese domi relinquere*nt” »⁷⁴. Dunque un repentino cambio di opinione. Mentre in base a tutte le edizioni precedenti i Latini immigrati a Roma diventavano *incolae* (con diritto di voto nella tribù estratta a sorte), e non acquistavano la cittadinanza romana, a meno che, dal primo quarto del II secolo a.C., non avessero lasciato un figlio nella colonia, ora, invece, nel 1888, era affermato che già anteriormente al II secolo a.C. tutti i Latini avevano il diritto di acquistare la cittadinanza romana se, dopo essersi trasferiti a Roma, vi si fossero fatti censire. La legge attestata da Liv. 41.8 era vista come un’innovazione limitatrice di un diritto precedentemente illimitato.

Ma che cosa era successo nel frattempo, che aveva indotto P. Willems a riformulare la sua opinione? Era successo che Mommsen aveva pubblicato nel 1887, come detto, il primo tomo del terzo volume dello *Staatsrecht*, sicché, presumibilmente, P. Willems, che aveva allora 47 anni (e sarebbe morto nel 1898, a soli 58 anni), si era sentito di dover seguire nella prima edizione utile (1888) l’opinione dell’illustre, ormai settantenne Maestro tedesco, della cui opera citò le pagine 636 e 637⁷⁵, che sono quelle nelle quali si trova sviluppato con dovizia di particolari proprio l’argomento di Mommsen sul c.d. *ius migrandi*. Inoltre, altri autori, come vedremo, si erano nel frattempo espressi in modo più o meno conforme a Niebuhr e al Mommsen della *Römische Geschichte* (penso a Joachin Marquardt nel 1873 o a Otto Karlowa nel 1885, dei quali dirò). In ogni caso, mi sembra che il mutamento di opinione di P. Willems dimostri che lo *Staatsrecht* mommseniano iniziava a influenzare, allungando la sua autorevole ombra, la dottrina successiva.

Sempre nel 1870, ovvero nello stesso anno in cui fu pubblicata la prima edizione dell’opera di P. Willems, un giovane (24 anni) e poco noto studioso di Schwerin, nel Meclemburgo, Caesar Villatte, nella sua dissertazione intitolata *De propagatione civitatis Romanae*⁷⁶, si occupò del nostro tema. Pur citando in vari luoghi, lungo il corso del suo scritto, i già allora famosi studi di Niebuhr e di Mommsen, Villatte non recepì gli spunti degli assai illustri autori in tema di immigrazione e di acquisto della cittadinanza romana da parte dei Latini. Egli affermò certamente la spettanza del *conubium* e del *commercium* e finanche (almeno dal 212 a.C.) del *suffragium* ai *Latini prisci* e *coloniarii* («*Quam prope Latini ad conditione civium Romanorum accesserint ex eo elucet, quod connubio et commercio cum illis coniuucti [recte coniuncti] erant, quin etiam*

⁷⁴ P. Willems, *Le droit public romain*, 6^a ed., 1888, cit., pp. 142 s.

⁷⁵ P. Willems, *Le droit public romain*, 6^a ed., 1888, cit., p. 143, nt. 2.

⁷⁶ C. Villatte, *De propagatione civitatis Romanae. Dissertatio historica*, Bonnae 1870.

iure suffragii, licet minimo in comitiis tributis utebantur»⁷⁷), ma non ammise che gli uni o gli altri avessero il diritto di diventare cittadini romani trasferendosi a Roma («pro certo habendum est, veteres Latinos nullo modo optasse ut cives Romani fierent»⁷⁸) e con un argomento, almeno per i *prisci*, anche di una certa rilevanza: «quum antiquo tempore non tantum toti populi sed singulae quoque civitates tam ardentis patriae [recte patriae] studio imbutae essent, ut nemo libenter ab ea avelleretur»⁷⁹. Dunque, il diritto di voto era riconosciuto da Villatte ai Latini in quanto Latini-residenti a Roma e non in quanto nuovi cittadini romani, come invece aveva pensato Mommsen nel 1856. La possibilità di acquisto della cittadinanza romana *per migrationem* sarebbe stata ad avviso di Villatte introdotta, soltanto per i *coloniarii*, dalla legge citata da Liv. 41.8 in relazione ai fatti del 177 a.C. Scriveva Villatte, a sottolineare la distinzione con il regime normativo anteriore: «Nam tunc, quicumque Latinus civitatem Romanam optabat, eam consequi poterat». Ed egli aggiungeva, in ciò opponendosi a un'opinione di Zumpt⁸⁰, che i censori non avrebbero potuto, in base al loro arbitrio, negare la cittadinanza a coloro che avessero avuto i requisiti (cioè avessero lasciato *stirps ex sese* in patria)⁸¹, essendo dunque l'acquisto della cittadinanza, ad avviso dell'autore, un vero e proprio diritto⁸², benché non si trovi esplicitato quali fossero le tutele giurisdizionali in caso di diniego.

Arriviamo al 1873, anno in cui apparve un'opera che ritengo importante nel percorso di sviluppo dell'idea che stiamo seguendo (verso lo *Staatsrecht*): il primo volume della *Römische Staatsverwaltung* di Joachin Marquardt⁸³, quarto volume dell'*Handbuch der römischen Alterthümer* dallo stesso Marquardt curato insieme a Mommsen, con il quale Marquardt coltivò per decenni una collaborazione scientifica.

Ebbene, nella citata opera si trova una certa recezione della teoria niebuhriana, con la valorizzazione di argomenti che sarebbero poi stati sviluppati ulteriormente, come vedremo, dal Mommsen dello *Staatsrecht* (mentre non erano ancora stati enunciati dal Mommsen della *Geschichte*).

⁷⁷ C. Villatte, *De propagatione*, cit., p. 28.

⁷⁸ C. Villatte, *De propagatione*, cit., p. 27.

⁷⁹ *Ibid.* Un'opinione analoga sarebbe stata successivamente avanzata anche da A. Alföldi, *Early Rome*, cit., p. 38 (ma senza citare Villatte).

⁸⁰ A.W. Zumpt, *Studia*, cit., p. 359.

⁸¹ C. Villatte, *De propagatione*, cit., p. 29, nt. 1.

⁸² Il punto, da ultimo, sul tema, nella dottrina moderna, si trova affrontato da U. Laffi, *Acquisto*, cit., p. 179, il quale pone in rilievo la discrezionalità dei censori.

⁸³ J. Marquardt, *Römische Staatsverwaltung*, vol. I, Leipzig 1873. Il primo volume dell'opera fu seguito da un secondo (Leipzig 1876) e da un terzo (Leipzig 1878).

È però da segnalare che la tesi dell'autore, sul punto di nostro interesse, non appare molto coerentemente enunciata, come cercherò ora di mostrare.

E invero.

1) In un primo luogo della sua opera, occupandosi del *foedus Cassianum*, Marquardt sostenne, sulla base dell'impiego, riguardo ai rapporti tra Romani e Latini, del termine *isopoliteia* da parte di Dionigi di Alicarnasso (e seguendo evidentemente Niebuhr), che i Latini godevano con i Romani e tra loro, in base a tale trattato, di *commercium* e *conubium* e inoltre avevano il diritto di stabilirsi presso qualunque città della confederazione cassiana. Scrisse Marquardt, p. 25 (cito, come nel prosieguito, dalla traduzione italiana di Ezio Solaini pubblicata nel 1887⁸⁴): «Questo è l'*aequum foedus* che da Dioniso vien chiamato isopolitia cioè un rapporto giuridico, pel quale ai membri di due o più Stati autonomi e fra loro indipendenti, è concessa uguaglianza di capacità giuridica quanto allo acquisto di beni mobili e stabili (*commercium*), al contrarre matrimonio (*conubium*) e al domicilio in ciascuna città della confederazione [egli vide la fonte principale dell'*isopoliteia* nel trattato tra Ierapitna e Prianso, in CIG 2556 e oggi anche in IC III iii 4⁸⁵, databile *post* 205 a.C., ll. 12 ss.]»⁸⁶.

Orbene: questa prima affermazione dell'autore appare quasi del tutto formalmente corretta⁸⁷, in quanto dal *commercium* certamente derivava un diritto di domicilio, conferendo, come già detto⁸⁸, il diritto di acquistare la proprietà di immobili. Tuttavia è da notare che in questo primo luogo, l'autore non parlava di un conseguimento della cittadinanza romana da parte dei Latini.

2) In un successivo luogo della sua opera, Marquardt aggiunse che i Latini godevano del suffragio attivo nei comizi tributi. Si legge a p. 26: «ai Latini ivi [*i.e.* a Roma] domiciliati era di più concesso un limitato diritto di suffragio nei comizi tributi, e certo in una tribù ad essi specialmente sortita»⁸⁹.

Ebbene, questa affermazione è supportata dalla citazione, per il V secolo

⁸⁴ J. Marquardt, *L'amministrazione pubblica romana, tradotta sulla seconda edizione tedesca* dall'avvocato E. Solaini, vol. I, *L'organizzazione dei domini romani*, Firenze 1887. La seconda edizione tedesca dell'opera (ultima curata dall'a.) fu pubblicata sempre a Lipsia negli anni 1881 (vol. I) - 1884 (vol. II) - 1885 (vol. III) e non presenta differenze rispetto alla prima edizione in relazione ai punti di nostro specifico interesse che saranno qui di seguito richiamati.

⁸⁵ = A. Chanotis, *Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit*, Stuttgart 1996, nr. 28.

⁸⁶ J. Marquardt, *L'amministrazione*, vol. I, cit., p. 25.

⁸⁷ Non lo è, secondo la mia ricostruzione, nella misura in cui richiama per l'*isopoliteia* il trattato tra Ierapitna e Prianso, che, essendo relativo a un'*isopoliteia* "di tipo cittadino" non era riferibile ai rapporti basati sul *foedus Cassianum*, per il quale poteva al più svolgersi una comparazione con l'*isopoliteia* "di tipo federale".

⁸⁸ *Supra*, § 1, i.f.

⁸⁹ J. Marquardt, *L'amministrazione*, vol. I, cit., p. 26.

a.C., di Dion. Hal. 8.72, che tuttavia, come ho già sostenuto in altra sede⁹⁰, non è probante, e inoltre dalla citazione di Liv. 25.3, la cui informazione è però relativa all'anno 212 a.C. (e, tra l'altro, relativa ai concili della plebe e non ai comizi tributi, come si sa) e non può evidentemente valere per l'epoca del *foedus Cassianum*.

Ma veniamo a un terzo passaggio dell'opera dell'autore, che, come si vedrà, non sembra molto ben coordinato con i primi due ora citati.

3) Mi riferisco a quanto si legge a p. 59. In questo passo l'autore trattava non dei *Latini prisci*, di cui aveva già parlato in precedenza, come ho riferito. Qui egli trattava *ex professo* dei *Latini coloniarii*, considerati tra i *populi* federati, ma coinvolse *en passant* nel suo discorso anche i *prisci*. Ebbene, scrisse: «I Latini che erano ancora in possesso degli antichi privilegi, avevano la facoltà di domiciliarsi in Roma, di esercitarvi un diritto passivo di cittadinanza [*Passivbürgerrecht*]⁹¹, anzi di prendere una certa parte ai comizi; anche lo acquisto della perfetta cittadinanza era loro espressamente concesso per legge nel caso che essi avessero lasciato un figlio nella colonia»⁹².

Dunque, egli affermò che i Latini in possesso degli antichi privilegi (cioè i *Latini prisci*), a seguito del trasferimento a Roma godessero di una "cittadinanza passiva" (*Passivbürgerrecht*), che appare un poco più delineata di quanto non lo fosse stata da parte di Mommsen e di Rudorff.

Questo suscita perplessità in due punti. Il primo è che, quando aveva trattato dei *Latini prisci* al tempo del *foedus Cassianum* (p. 25⁹³), Marquardt non aveva detto che gli antichi Latini trasferendosi a Roma acquistassero la cittadinanza passiva, ma aveva solo detto che essi avevano il diritto di domiciliarsi nell'Urbe. Il secondo è che la nozione di *Passivbürgerrecht* contrassegnava, come già detto, i *municipes sine suffragio*⁹⁴, i quali, però, erano

⁹⁰ L. Gagliardi, *Niebuhr*, cit., § 5. Dion. Hal. 8.72.4-5 afferma che, nell'ambito di uno scontro politico tra i due consoli del 486 a.C., Proculo Virginio Tricosto Rutilo e Spurio Cassio Vecellino, il secondo invitò Latini ed Ernici a recarsi a Roma a votare a favore di una sua proposta di legge agraria. Per gli argomenti che ho indicato nell'*op. loc. cit.*, è da ritenersi che l'iniziativa di Cassio sia stata, sotto il profilo delle norme costituzionali, un vero e proprio colpo di mano.

⁹¹ J. Marquardt, *Römische Staatsverwaltung*, vol. I, cit., p. 54.

⁹² J. Marquardt, *L'amministrazione*, vol. I, cit., p. 59.

⁹³ *Supra*, nr. 1).

⁹⁴ Lo esplicitava, peraltro, lo stesso autore. Vd. J. Marquardt, *L'amministrazione*, vol. I, cit., p. 29 ove è espressa questa affermazione: «Questi nuovi cittadini si fecero partecipare a tutti i carichi della cittadinanza, specialmente al pagamento delle imposte e al servizio militare, e si concessero loro i diritti privati del cittadino romano il *connubium* e il *commercium*, ma non la partecipazione ai comizi romani (*ius suffragii*), né la eleggibilità alle cariche pubbliche (*ius honorum*); e si creò così un diritto passivo di cittadinanza [*Passivbürgerrecht*], che gli storici con una frase non certo ufficiale e del pari incompleta chiamano *civitas sine suffragio*». Nello stesso senso si espresse in quel torno di tempo anche K.J. Beloch, *Der italische Bund unter Roms Hegemonie. Staatsrechtliche und statistische Forschungen*, Leipzig 1880, p. 122.

privi del diritto di voto, il che cozza con l'affermazione dell'autore (p. 26⁹⁵; ma, come abbiamo visto, l'affermazione in tal senso era già stata espressa, sia pur in forma meno argomentata, da Mommsen nel 1856), che i Latini votassero nei comizi tributi⁹⁶.

Quindi nell'opera di Marquardt si rileva, a voler essere tenui, qualche tentennamento nell'enunciazione dello *status* dei *Latini prisci* a Roma. In fin dei conti, e superando il mancato coordinamento interno tra i vari punti dell'opera, sembra che, nell'opinione dell'autore (che seguiva sul punto Mommsen, argomentandone più ampiamente la tesi), i *Latini prisci*, dopo il trasferimento come residenti a Roma, avessero la cittadinanza *sine suffragio*, ma si sarebbe trattato di una cittadinanza *sine suffragio* particolare, in quanto in realtà essi avrebbero votato nei comizi tributi. Inoltre non è esplicitamente chiarito quali altri diritti comportasse tale cittadinanza *sine suffragio* (o *rectius* a parziale suffragio), *Passivbürgerrecht*: escluso che codesti Latini potessero conseguire le magistrature, rimane incerto se essi godessero di diritti tipici dei cittadini romani di pieno diritto, come l'accesso alla *provocatio ad populum*, è oscuro in che misura fossero ammessi a strutture del diritto privato romano come la *patria potestas*; non è definito se con l'acquisto della citata "cittadinanza passiva" essi perdessero la cittadinanza originaria. In ogni caso, sembra che l'acquisto della cittadinanza romana da parte dei Latini trasferiti a Roma, nei limiti in cui ciò avvenisse, e quali che fossero tali limiti, venisse da Marquardt fatta dipendere dal rapporto di *isopoliteia* sussistente in base al *foedus Cassianum* tra Romani e Latini. In questo la posizione di Marquardt, pur con le incertezze che manifesta, sembra essere vicina a quella di Niebuhr.

Marquardt aggiunse, in modo condivisibile, nell'estratto da ultimo riportato, che solo dalla normazione del II secolo, riferita da Livio, i *Latini coloniarii* avrebbero avuto accesso, alle condizioni note, alla *civitas optimo iure*.

Merita di essere segnalato ancora un passaggio dell'opera di Marquardt: un passo in cui egli riprese (ma, per le ragioni che indicherò: solo parzialmente) le osservazioni di Niebuhr sull'esilio, affermando che gli esuli da città legate a Roma con un trattato avevano, secondo la sua interpretazione, il diritto di trasferirsi a Roma, acquistando automaticamente la cittadinanza romana. Si legge a p. 48: «La piena sovranità si dimostra particolarmente nel diritto di esiglio, cioè nel mutuo riconoscimento della politica indipendenza, quale fu tra Tibur, Praeneste, Neapolis [qui citando Polyb. 6.14.8], Tarquini [sulla base di Liv. 26.3.12; 3.58.11; 43.2.10], da una parte e Roma dall'altra; in forza di che

⁹⁵ *Supra*, nr. 2).

⁹⁶ Bene scrisse F. De Martino, *Storia*, vol. II, 2^a ed., cit., p. 75, nt. 7: «Il Marquardt... sembra desumere tale diritto [*i.e.* il *ius migrandi*] da quello del suffragium, che è evidentemente altra cosa». L'affermazione mi appare tutt'affatto convincente.

un *exul* romano poteva domiciliarsi in queste città, ed acquistarne la cittadinanza, perduta la romana [e a sostegno di questa affermazione Marquardt citava Cic. *Balb.* 11.28 e 12.29]».

Ecco, qui è da notare che non si parlava espressamente dei Latini, ma di tutti i popoli legati a Roma da un trattato. Si può rilevare una differenza tra quanto scritto da Marquardt e quanto affermato, in precedenza, da Niebuhr: questi collegava il diritto degli esuli alla cittadinanza del luogo di esilio con l'*isopoliteia*; invece, in Marquardt l'*isopoliteia* non era a tal riguardo citata. Inoltre, l'affermazione del diritto degli esuli alla cittadinanza nell'opinione di Niebuhr valeva esplicitamente anche per i Latini legati a Roma dal *foedus Cassianum*, mentre se ciò valesse anche per Marquardt non è esplicitato (benché si possa essere legittimati a supporlo). In ogni caso, il collegamento tra esilio e *Latini prisca* sarebbe stato in seguito ripreso e rafforzato da Mommsen nello *Staatsrecht*.

L'opera di Marquardt fu citata da Guido Padelletti nella sua *Storia del diritto romano*, pubblicata nel 1878⁹⁷, ma Padelletti, che da Marquardt, a quanto pare, recepì il tema dell'*isopoliteia*, collegò a quest'ultima unicamente il *conubium* e il *commercium*, senza fare parola di un diritto all'acquisto della cittadinanza romana per i Latini trasferiti: «I diritti privati concessi ai Latini comprendevano senza dubbio il *connubium* (Liv. VIII, 14. IX, 3), e certo ancora il *commercium*: il che Dionisio designa come *isopolitia* (VIII, 70. 74. 76 ecc.), vedi Marquardt, *Staatsverw.* I, 24»⁹⁸. La stessa opinione fu da Padelletti confermata nella seconda edizione dell'opera, apparsa, con note di Pietro Cogliolo, nel 1886⁹⁹.

Nel 1884 Rudolph Sohm pubblicò a Lipsia le sue *Institutionen des Römischen Rechts*, nelle quali nulla sembra accolto delle opinioni espresse dai precedenti autori sul tema del c.d. *ius migrandi* dei Latini: «Eine Mittelstufe zwischen Bürgern und Nichtbürgern bildeten die Latini. Die lätinischen Bundesgenossen Roms, d.h. die Angehörigen der Stadtgemeinden Latiums, hatten von altersher das gleiche Privat- und Eherecht (eben lateinisches Privat- und Eherecht, dessen Erscheinungsform lediglich das römische Recht war) wie die Römer, und besaßen als Rechts- und Bundesgenossen auch in Rom jus commercii und jus connubii. Ihnen fehlte nur (selbstverständlich) das öffentlich-rechtliche Element des Bürgerrechts (jus suffragii und jus honorum) für die römische Gemeinde»¹⁰⁰. Nelle ultime edizioni dell'opera, in

⁹⁷ G. Padelletti, *Storia del diritto romano. Manuale ad uso delle scuole*, Firenze 1878.

⁹⁸ G. Padelletti, *Storia*, cit., p. 57, nt. 2.

⁹⁹ G. Padelletti, *Storia del diritto romano. Manuale ad uso delle scuole*, con note di P. Cogliolo, Firenze 1886, p. 79.

¹⁰⁰ R. Sohm, *Institutionen des Römischen Rechts*, Leipzig 1884, p. 107 (si tratta del § 33). Dalla 7^a

verità, quest'ultima, così recisa, frase fu soppressa, mentre fu inserito un periodo nel quale si trattò della *testamenti factio* passiva dei Latini. Ci si può domandare se ciò sia in qualche dipeso da influenze “mommseniane”¹⁰¹, anche se nel prosieguo dell'esposizione rimase invariato il ragionamento secondo il quale l'interesse dei Latini al *ius suffragi* e all'ammissione alle magistrature romane condusse alla guerra scoppiata nel 340 a.C.¹⁰².

Allo stesso modo non recepì la teoria niebuhriana del c.d. *ius migrandi* neppure Otto Karlowa nel 1885, nel primo volume della sua illustre *Römische Rechtsgeschichte*¹⁰³. Dopo avere trattato della legge del II secolo a.C. che consentì ai Latini di trasferirsi a Roma e acquistare la cittadinanza romana lasciando una *stirps ex sese in patria*¹⁰⁴, Karlowa precisò che il vecchio *ius* consentiva ai Latini di trasferirsi a Roma e diventarvi *incolae*, con il privilegio di votare, in occasione dei comizi tributi, in una tribù estratta a sorte: «Nach wie vor bestand neben jenem Recht das alte *ius municipii* auch für die Latiner fort: sie konnten, auch wenn die voraussetzungen des Erwerbs der Civität nicht vorlagen oder dieser Erwerb nicht beabsichtigt war, in Rom ihr Domizil nehmen. Den latinischen *incolae* ist ein beschränktes *ius suffragii* eingeräumt worden. Bevor es in den Tribusversammlungen zur Abstimmung kam, wurde durchs Los eine *tribus* bestimmt, in welcher die latinischen *incolae* sich an der Abstimmung beteiligen durften»¹⁰⁵. L'impostazione di Karlowa era completamente diversa da quella di Niebuhr, o di Marquardt: non vi era nessun riferimento all'*isopoliteia* come determinante lo *status civitatis* dei Latini immigrati a Roma; questi ultimi erano visti come *incolae* con un limitato diritto di voto.

Ma il pendolo della dottrina in relazione al c.d. *ius migrandi* dei Latini era destinato a oscillare. E, per il momento, anche molto intensamente.

Infatti, proprio poco dopo le due citate prese di distanza dalla teoria niebuhriana, nel 1886 se ne ebbe invece la più forte e forse anche un po' acritica recezione. Ciò avvenne da parte di Auguste Bouché-Leclercq, il quale

edizione, Leipzig 1898, il titolo muta in: *Institutionen. Ein Lehrbuch der Geschichte und des Systems des Römischen Privatrechts*.

¹⁰¹ Vd. oltre, § 4, per i riferimenti di Mommsen al tema della *testamenti factio* in relazione ai Latini.

¹⁰² Cito dalla 13ª edizione, Leipzig 1908, in cui peraltro il titolo mutò rispetto a quello delle edizioni precedenti, in: *Institutionen. Geschichte und System des römischen Privatrechts*. Vd. p. 197: «Das mächtige Interesse, welches sich bald insbesondere an die öffentlichen Befugnisse eines römischen Bürgers (jus suffragii und jus honorum) knüpfte, führte dahin, daß (infolge des Bundesgenossenkriegs) den latinischen Bundesgenossen, dann allen italischen Gemeinden römisches Bürgerrecht und damit auch die private und öffentliche Rechtsfähigkeit eines römischen Bürgers gegeben wurde».

¹⁰³ O. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte*, vol. I, *Staatsrecht und Rechtsquellen*, Leipzig 1885.

¹⁰⁴ O. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte*, vol. I, cit., p. 307.

¹⁰⁵ O. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte*, vol. I, cit., p. 308.

pubblicò a Parigi un *Manuel des institutions romaines*, nel quale, recependo pienamente le suggestioni niebuhriane, scrisse perentoriamente che con il *foedus Cassianum* « se forma la fédération Latine, dont les membres se reconnaissaient entre eux la faculté d'acquérir légalement des biens meubles et immeubles (*commercium*), celle de contracter des mariages légitimes d'une cité à l'autre (*connubium*), et même d'échanger leur droit de cité contre un autre, en changeant de résidence, dans toute l'étendue du territoire fédéral »¹⁰⁶. E, a questo punto, in nota: « C'est ce que Denys appelle l'ἰσοπολιτεία (Dion. VIII, 70. 74. 76. 77), terme impropre, car il implique pour les ἰσοπολιτῆαι la faculté d'exercer partout les droits de citoyen, et le droit romain n'admet pas qu'on puisse être membre de deux cités à la fois : *Duarum civitatum civis esse, nostro jure civili, nemo potest* (Cic., *Pro Balbo*, 11) »¹⁰⁷. L'accettazione del pensiero di Niebuhr qui era totale (salvo il fatto che l'esilio non era citato a sostegno dell'esistenza del c.d. *ius migrandi*) e l'architrave della sua teoria era riproposto senza esitazioni. Difatti, lo stesso Niebuhr aveva sostenuto, seppur erroneamente, come ho cercato già di dimostrare¹⁰⁸, che gli *isopolitai* ellenistici quando acquistavano la nuova cittadinanza mantenevano effettiva quella d'origine, e aveva sostenuto che i Latini trasferiti a Roma (e viceversa i Romani trasferiti in altre città del *Latium*) non mantenevano invece la loro vecchia cittadinanza proprio per l'esistenza del principio “*duarum civitatum civis esse, nostro iure civili, nemo potest*”¹⁰⁹. Come si nota si tratta esattamente dello stesso percorso logico argomentativo che si trova riprodotto nell'opera di A. Bouché-Leclercq.

L'opera di A. Bouché-Leclercq fu forse lo zenit, in termini di successo e di recezione senza varianti, della teoria niebuhriana.

Poi sarebbe giunto Mommsen, il quale avrebbe accolto l'idea di fondo del pensiero niebuhriano (i Latini avevano il diritto di diventare cittadini romani trasferendosi a Roma), ma l'avrebbe rielaborata e quindi riproposta in una forma più razionale e più organica, con il supporto di argomenti nuovi e con una diversa combinazione di quelli oggetto dell'*inventio* di Niebuhr. Le differenze fra le ricostruzioni dogmatiche di Niebuhr e Mommsen sul tema del c.d. *ius migrandi*, tuttavia, non sono state rilevate dalla dottrina moderna.

È questo ciò che costituisce l'oggetto delle riflessioni che seguono.

¹⁰⁶ A. Bouché-Leclercq, *Manuel des institutions romaines*, Paris 1886, p. 172.

¹⁰⁷ A. Bouché-Leclercq, *Manuel*, cit., p. 172, nt. 3.

¹⁰⁸ L. Gagliardi, *Niebuhr*, cit., §§ 2, 3, 4.

¹⁰⁹ Cic. *Balb.* 11.28, su cui M. Genovese, *Duarum civitatum civis noster esse iure civili nemo potest (Balb. 11.28): visione ciceroniana e sua rispondenza al contesto storico-giuridico della tarda repubblica*, in *Studi in onore di Luigi Arcidiacono*, vol. IV, Torino 2010, pp. 1591 ss.

4. *Il ius migrandi dallo Staatsrecht mommseniano alle soglie del '900*

Nel 1887 Mommsen pubblicò a Lipsia, in prima edizione, il primo tomo del terzo volume dello *Staatsrecht*¹¹⁰ (che fu accompagnato, in quello stesso anno, anche dalla terza edizione dei primi due volumi dell'opera¹¹¹, che erano stati pubblicati precedentemente¹¹²).

In esso si trova un capitolo intitolato a quella che Mommsen chiamò la “lega etnica latina” (*Der latinische Stammbund*)¹¹³, ed è la *sedes materiae* della trattazione di nostro interesse¹¹⁴, ma essa è preceduta da altre pagine dell'opera in cui si trovano già anticipati tutti i paradigmi su cui si fondò la tesi dell'autore.

Ebbene, nel capitolo intitolato alle *gentes*, e quindi alla componente patrizia della popolazione romana¹¹⁵, vi è un paragrafo dedicato alla perdita individuale del diritto di cittadinanza (e del legame gentilizio)¹¹⁶, in cui Mommsen si occupò dell'esilio e affermò che secondo la costituzione della confederazione romano-latina le cittadinanze delle diverse città erano riconosciute come tra loro alternative. E se un cittadino di una città della lega si recava in esilio presso un'altra città, perdeva la cittadinanza originaria e acquistava quella del luogo di stabilimento. Basandosi su Polyb. 6.14.8 (ἔστι δ' ἀσφάλεια τοῖς φεβγουσιν ἔν τε τῇ Νεαπολιτῶν καὶ Πραϊνεστίνων, ἔτι δὲ Τιβουρίων πόλει, καὶ ταῖς ἄλλαις, πρὸς ἃς ἔχουσιν ὄρκια), egli ritenne di poter vedere un esempio di ciò nel rapporto tra *Praeneste* e Roma. Scrisse: «wenn also der römische Bürger in Praeneste gemeindeangehörig wird, geht damit das römische Bürgerrecht verlören, ebenso wie wir umgekehrt in dem Abschnitt von der Clientel (S. 57¹¹⁷) finden werden, dass der praenestinische Vollbürger, wenn er in römische Clientel eintritt, damit aus seinem Heimathverband ausscheidet und römischer Schutzverwandter oder, nach der späteren Auffassung, römischer

¹¹⁰ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. III.1, cit.; il secondo tomo del vol. III fu pubblicato sempre a Lipsia l'anno seguente.

¹¹¹ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. I, 3^a ed., Leipzig 1887; vol. II.1-2, 3^a ed., Leipzig 1887.

¹¹² Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. I, Leipzig 1871; vol. II.1, Leipzig 1874; vol. II.2, Leipzig 1875; vol. I, 2^a ed., Leipzig 1876; vol. II.1-2, 2^a ed., Leipzig 1877.

¹¹³ Su questa parte dell'esposizione mommseniana vd. da ultimo L. Gagliardi, *La nazione latina al tempo della Roma dei re*, in L. Gagliardi - D. Kremer (a cura di), *Cittadinanza e nazione nella storia europea* – L. Gagliardi - D. Kremer (sous la direction de), *Citoyenneté et nation dans l'histoire européenne*, Milano 2020, pp. 21 ss.

¹¹⁴ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. III.1, cit., pp. 607 ss.

¹¹⁵ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. III.1, cit., pp. 3 ss.

¹¹⁶ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. III.1, cit., pp. 42 ss.

¹¹⁷ Il riferimento era a ciò che sarebbe stato detto in seguito sull'*applicatio*: vd. oltre.

Plebejer wird»¹¹⁸. Ma quello di *Praeneste* era solo un esempio. La regola era a suo avviso generale, come attesta la seguente frase, che appare decisiva per cogliere fin da questo punto dell'esposizione il punto di vista dell'autore: «Die Erwerbung der Gemeindeangehörigkeit ist, wie in dem Abschnitt von den Latinern gezeigt werden wird, nicht facultativ, sondern knüpft sich mit rechtlicher Nothwendigkeit an den Wechsel des Domicils. Das gleiche Recht, aber ohne Reciprocität, ist durch Staatsvertrag anderen italischen und ausseritalischen föderirten Gemeinden eingeräumt worden»¹¹⁹. E poco oltre: «In allen diesen Fällen bedurfte es einer besonderen Einwilligung weder von Seiten der entlassenden noch von Seiten der aufnehmenden Gemeinde, da der internationale Vertrag für beides genügte»¹²⁰.

Dunque, Mommsen accoglieva il punto di vista di Niebuhr sull'esilio. Ma mentre in Niebuhr quello dell'esilio era solo un corollario collaterale, in Mommsen diventava (e in ciò egli era molto vicino a Marquardt) la base su cui erigere la costruzione del c.d. *ius migrandi*: l'esilio si basava su una regola, quella del mutamento di domicilio e, quindi, di cittadinanza, che nel seguito dello *Staatsrecht*, trattando dei rapporti fra Romani e Latini, Mommsen avrebbe fatto emergere come una regola generale, anche in assenza di esilio, in caso di volontario trasferimento di un soggetto da una città all'altra del *Latium*, ciò di cui l'autore trovò una conferma nel discusso *ius applicationis* di cui parla Cicerone in un non perspicuo passo del *De oratore* (1.39.177: *ius applicationis obscurum sane et ignotum*)¹²¹.

In una sintesi estrema, il Maestro germanico già qui, parlando dell'esilio, prefigurava quali diritti avesse, a suo avviso, il Latino che si trasferiva a Roma. Per Mommsen il Latino che si trasferiva a Roma diventava cittadino plebeo: «diese Einwanderung nicht etwa bloss geschütztes Insassen-, sondern plebejisches Bürgerrecht giebt»¹²². E, quindi, con diritti politici limitati e certamente escluso dalle magistrature cittadine più importanti, riservate, fino alla parificazione dei due ordini, alla classe patrizia.

Anche per Mommsen, come già per Huschke, i Latini erano, sulla base della prima delle tre definizioni di *municipium* proposte da Paolo Diacono nella sua epitome all'opera festina, *municipes* dei Romani. Se si trasferivano a Roma, diventando cittadini plebei, tale loro condizione, però, ovviamente cessava: «er [i.e. il cittadino di una città latina] ist Rom gegenüber *municeps* und seine Gemeinde *municipium*. Dabei ist der nach Rom übersiedelnde Latiner

¹¹⁸ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. III.1, cit., pp. 48 s.

¹¹⁹ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. III.1, cit., p. 49.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. III.1, cit., p. 57.

¹²² Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. III.1, cit., p. 132.

ausgeschlossen; denn da er durch die Uebersiedelung die Gemeindeangehörigkeit und später das Bürgerrecht gewinnt, fällt er aus dem Kreise der *municipes* aus»¹²³. Mommsen ammetteva nondimeno che i Latini potessero acquistare immobili a Roma, in virtù del *commercium*, senza rinunciare al loro diritto di cittadinanza originario. In tal caso, essi sarebbero rimasti stranieri. Ecco la precisazione: «Es bleiben somit nur diejenigen Latiner, die ohne ihr bisheriges Bürgerrecht aufzugeben nach dem Rechte des *Commercium* römische Grundstücke erwerben; da Frohnden und Steuern Grundlasten sind, wird, wie dies schon bei der Schatzung [2, 351] ausgeführt ward, der auswärtige Grundbesitzer davon mit getroffen»¹²⁴.

Nella *sedes materiae* Mommsen ripeté quanto aveva detto sui Prenestini e sull'*applicatio* confermando che «innerhalb des latinischen Stammes sogar die Staatsangehörigkeit durch das Domicil bedingt, so dass sowohl der Römer, der nach Praeneste auswandert, dadurch aus der römischen Gemeinde aus- und in die praenestinische eintritt wie auch der Praenestiner, der nach Rom übersiedelt, damit den heimathlichen Verband löst und in den römischen aufgenommen ist. Es zerstört dieser Wechsel das bestehende Bürgerrecht und ist insofern als *exilium* bereits erörtert worden; das dadurch begründete neue Recht ist zunächst das Schutzrecht, dessen Entsehung aus der *applicatio* ebenfalls schon dargestellt wurde, für die historische Zeit aber, in welcher dieses Schutzrecht zum Plebejat geworden ist, das plebejische Bürgerrecht»¹²⁵, ma, probabilmente *re melius perpensa*, decise di apportare tre nuovi argomenti, di cui non aveva fatto menzione in precedenza, a sostegno dell'esistenza del c.d. *ius migrandi*: scrisse che in conseguenza del cambio di domicilio i Latini potevano testare secondo il diritto romano (e di ciò non apportò alcuna testimonianza antica), che la loro successione intestata era egualmente deferita secondo le norme romane (e ciò sempre sulla base di Cic. *de orat.* 1.39.177) e che, come attesta Liv. 42.10.3, all'inizio del II secolo a.C. i Latini erano censiti (sulla base della legislazione novellare di quell'epoca) tra i cittadini romani. Come detto, non entro in questa sede sulla bontà degli argomenti: in particolare non mi esprimo sulla carenza di fonti citate a sostegno di alcuni di essi, o sulla validità delle testimonianze relative al II secolo a.C. per ricostruire le norme giuridiche delle età anteriori (V secolo a.C. in ispecie). Mi limito a seguire il destino avuto dall'idea di Niebuhr.

Dal punto di vista dogmatico Mommsen schematizzò nel seguente modo le norme sull'acquisto della cittadinanza romana da parte dei Latini trasferiti.

In primo luogo affermò che “in base ai trattati” (ma non viene specificato

¹²³ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. III.1, cit., pp. 232 s.

¹²⁴ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. III.1, cit., p. 233.

¹²⁵ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. III.1, cit., pp. 635 s.

quali) i Latini trasferiti a Roma acquisivano la cittadinanza romana automaticamente (tornando così alla *rechtliche Nothwendigkeit* menzionata in precedenza¹²⁶, senza però che essa sia più chiamata in questa sede con tale espressione): «der übersiedelnde Latiner damit formell und sofort Bürgerrecht gewinnt... Eines öffentlichen Actes bedarf es weder in der alten noch in der neuen Gemeinde, da der Wechsel des Personalstatus eintritt auf Grund des vertragenen Rechts»¹²⁷. E aggiunse che la forma normalmente seguita per dare corso a tale naturalizzazione era il censimento: «Die gewöhnliche Form der Geltendmachung desselben ist die Meldung zur Schätzung in Rom»¹²⁸; fermo restando che la dichiarazione prestata ai censori aveva natura puramente dichiarativa: «es ist diese bekanntlich declaratorischer Natur und kann rechtlich das Bürgerrecht nicht gewähren, sondern nur constatiren»¹²⁹.

Tuttavia, per tenere conto di quanto aveva scritto in precedenza, ovvero che talvolta i Latini potevano limitarsi semplicemente ad acquistare un terreno nel territorio romano in virtù del *commercium*, senza però diventare cittadini romani¹³⁰, l'autore svolse la precisazione che “in seguito” (ma non viene precisato quale sia la cesura cronologica) i Latini che, pur dopo un mutamento di domicilio, non avevano la volontà di cambiare cittadinanza, potevano evitarlo: s'intende, senza farsi censire. In ogni caso, l'idea, forse abbastanza debole, della possibilità di opzione in capo ai Latini trasferiti a Roma, se cambiare o meno cittadinanza, è stata in tempi ancora molto recenti affermata anche da un studioso del calibro di Michel Humbert¹³¹.

Ma non essendo qui il mio obiettivo quello di criticare le opinioni di Mommsen, mi limiterò ora a rilevare come egli abbia manipolato la teoria di Niebuhr.

Emerge infatti la differenza fondamentale fra la trattazione di Mommsen e quella di Niebuhr: come si sarà constatato, nell'opera del primo è del tutto scomparso ogni riferimento all'*isopoliteia* in relazione al tema del c.d. *ius migrandi*.

Le ragioni di ciò non mi sono del tutto chiare. Mi domando: può forse darsi che il grande Mommsen avesse compreso, sia pur senza esplicitarlo, che l'*isopoliteia* di cui parlava Dionigi di Alicarnasso era quella “di tipo federale”, che, pertanto, a differenza di quella “di tipo cittadino” non dava diritto

¹²⁶ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. III.1, cit., p. 49.

¹²⁷ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. III.1, cit., p. 636.

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. III.1, cit., p. 637. *Contra* da ultimo U. Laffi, *Acquisto*, cit., p. 179.

¹³⁰ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. III.1, cit., p. 233.

¹³¹ M. Humbert, *La colonisation*, cit., p. 54 e nt. 22.

all'acquisto automatico della cittadinanza mediante spostamento del domicilio? Oppure: è possibile che egli ritenesse (erroneamente, come del resto Niebuhr) che l'*isopoliteia* "di tipo cittadino" (che era del resto alla base del pensiero niebuhriano) costituisse una doppia cittadinanza effettiva in capo a chi si trasferiva da una città greca all'altra ed egli non riteneva pertanto possibile motivare il c.d. *ius migrandi* dei Latini su tale *isopoliteia*, dato l'ostativo principio trasmesso da Cicerone «*Duarum civitatum civis esse, nostro jure civili, nemo potest*» (Balb. 11.28)?

È impossibile dare una risposta certa a questi interrogativi.

Le sorprese, però, con Mommsen non sono ancora terminate.

Si deve infatti rilevare che quella *isopoliteia* che era uscita, per così dire, dalla porta, se mi si consente l'espressione idiomatica, rientrava invece dalla finestra.

Invero, Mommsen, che non aveva fatto menzione dell'*isopoliteia* a proposito del c.d. *ius migrandi* dei Latini, la reintegrò a proposito del loro *ius suffragi*. Dobbiamo ancora una volta leggere le precise parole dell'autore: «Wenn, wie wir sahen, das Bürgerrecht jeder latinischen Stadt eventuell das einer jeden andern in sich trug, so ist es nur eine Fortsetzung derselben Anschauung, dass den latinischen Bürgern schon als solchen das Stimmrecht in den Comitien sowohl Roms wie jeder latinischen Stadt gewährt und dafür bei jeder Abstimmung ein Stimmbezirk durch Loos bestimmt wird, wesshalb von dem Griechen Dionysius die Rechtsstellung des Latiners in Rom geradezu als Bürgerrecht aufgefasst wird»¹³². Segue una lunga nota in cui si riportano le occorrenze dei termini *isopoliteia/isopolites* in Dionigi¹³³ (e in altri autori greci di età romana¹³⁴), osservandosi come tali parole in alcuni *loci* fossero impiegate alternativamente a *politeia/polites* (ciò che del resto accadeva già nelle epigrafi ellenistiche¹³⁵).

Dunque, per Mommsen l'*isopoliteia* non era alla base dell'(asserito) diritto dei Latini di migrare a Roma e acquistarvi la cittadinanza: essa era alla base di un concetto differente, ovvero che la cittadinanza di ciascuna città latina comprendeva in sé quella di tutte le altre¹³⁶ (questa idea era però, come abbiamo detto, già di Niebuhr¹³⁷), il che precisamente avrebbe dato a ciascun

¹³² Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. III.1, cit., p. 643.

¹³³ Dion. Hal. 8.69, 77.

¹³⁴ Strab. 5.1.1; App. BC 1.21.

¹³⁵ Vd. ad es. IG IX,1² 1 3A. In letteratura, C. Lasagni, *Politeia in Greek Federal States*, in L. Cecchet - A. Busetto (eds.), *Citizens in the Graeco-Roman World. Aspects of Citizenship from the Archaic Period to AD 212*, Leiden 2017, pp. 68 ss.; S. Saba, *Isopoliteia*, cit., pp. 175 ss.

¹³⁶ Benché, al contempo, come già detto, per l'autore le due cittadinanze fossero tra loro alternative: Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. III.1, cit., pp. 48 s.

¹³⁷ E per un'eco, in tempi più recenti, cfr. anche V. Bellini, *Sulla genesi e la struttura delle leghe nell'Italia*

Latino, che si fosse trovato anche di passaggio a Roma, il diritto di votare. Non entro nel merito di questa tesi, che tratta di un tema (il *ius suffragi*) diverso dal mio attuale, e sul quale mi piacerebbe poter dedicare in altra occasione qualche riflessione. Osservazioni importanti sono state dedicate al tema da Altay Coşkun, alle cui opere in questa sede è sufficiente rinviare¹³⁸. Non si può tuttavia, sia pur in modo cursorio, non rilevare che Mommsen non citò fonti antiche a sostegno di un *ius suffragi* presentato in tal guisa (le fonti richiamate¹³⁹ sono di primo impero e, comunque sia, non attestano il diritto al voto dei Latini di passaggio¹⁴⁰) e la sola fonte menzionata¹⁴¹ relativa a un'epoca anteriore (il già più volte citato Paul.Fest. L. 155) si limita ad affermare che in antico i *municipes* (probabilmente *sine suffragio*) *munera capiebant cum Romanis civibus* (sto parafrasando), ma erano privi del diritto di voto (*praeterquam de suffragio ferendo*), sicché Mommsen, per sostenere la sua tesi, fu in realtà costretto a capovolgere il senso del passo in relazione ai Latini i quali, pur essendo, ad avviso di Mommsen, *municipes*, in quanto Latini avrebbero avuto, secondo la sua opinione, il diritto di voto¹⁴².

Nel 1893 Mommsen pubblicò l'*Abriss des römischen Staatsrechts*¹⁴³, la cui traduzione italiana fu realizzata da Pietro Bonfante e pubblicata nel 1904¹⁴⁴, anno successivo alla morte dello studioso tedesco. In quest'opera Mommsen confermò il fondo della sua tesi sul diritto dei Latini di acquistare la cittadinanza romana. Ma lo scritto non manca di riservarci ancora un dettaglio sorprendente. Leggiamo (dalla traduzione citata): «Per l'acquisto della cittadinanza romana il latino non ha bisogno del consenso delle due comunità: per la cittadinanza romana e per la latina vige il principio che nessuno può appartenere in pari tempo a entrambe, ma ciascuno nell'ordinamento originario può mutare a suo libito la cittadinanza. *Ciò forse non dipende nemmeno*

arcaica, III, *Le leghe laziali*, in «Revue Internationale des droits de l'antiquité», 3^a s., VIII (1961), pp. 167 ss., 227: «*exilium, postliminium, conubium, commercium* sono specificazioni concrete della *isopoliteia* di Dionisio, per inesistenza di un concetto di esclusivi diritti di cittadinanza».

¹³⁸ A. Coşkun, *Bürgerrechtsentzug oder Fremdenausweisung?*, cit., pp. 124 ss.; Id., *The Latins*, cit., pp. 548 ss.; Id., *The Latin Rights*, cit., pp. 62 ss.

¹³⁹ In Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. III.1, cit., p. 643 vi è un rinvio a p. 397, nt. 1, della stessa opera, ove vengono citate (nell'ordine) *Lex Malac. 53* (cfr. ora *Lex Irnit. 53*) e Liv. 52.3.

¹⁴⁰ Come indica chiaramente *Lex Malac. 53* (= *Lex Irnit. 53*): *Quicumque in eo municipio comitia Ilviris... rogandis habebit, ex curiis sorte ducito unam, in qua incolae, qui cives Romani Latinive cives erunt, suffragium ferant, eisque in ea curia suffragii latio esto.*

¹⁴¹ In Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. III.1, cit., p. 643, mediante rinvio a p. 232, nt. 2.

¹⁴² Si veda Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. III.1, cit., p. 232, nt. 2, ove il ragionamento non è affatto lineare.

¹⁴³ Th. Mommsen, *Abriss des römischen Staatsrechts*, Leipzig 1893.

¹⁴⁴ T. Mommsen, *Disegno del diritto pubblico romano*, traduzione e postille di P. Bonfante, Milano 1904.

dal mutamento di domicilio, ma basta la relativa dichiarazione, la quale di regola si fa in occasione del censo. Nondimeno il diritto latino di migrazione [*die latinische Freizügigkeit*¹⁴⁵] non è durato. Nelle città latine fondate dalla fine del V secolo [*i.e.* il V secolo *a.U.c.*, ovvero il IV secolo *a.C.*] o da quell'epoca munite di diritto latino, l'acquisto della cittadinanza romana è stato accordato solo alle persone che in ciascuna di esse pervenivano alla magistratura. Alle comunità latine originarie e alle colonie antiche rimase il pieno diritto di migrazione, finché nell'anno 659 (95 *a.C.*) una deliberazione popolare abolì questo privilegio, il che divenne la causa prossima della guerra sociale, e in conseguenza, dell'ammissione di tutte queste comunità nel corpo della cittadinanza romana»¹⁴⁶.

Riveste interesse l'affermazione che per l'acquisto, da parte di un Latino, della cittadinanza di altra città del *Latium*, “forse” non occorre il mutamento di domicilio. Un dubbio in tal senso non era mai stato esposto nello *Staatsrecht*. Evidentemente nell'*Abriss* Mommsen non rinnegò la tesi dell'esistenza del *c.d. ius migrandi*, ma probabilmente ritenne che l'assenza di fonti a supporto (e nel *Disegno*, del resto, come è noto, non si citano fonti) non gli permettesse di delineare con un margine di soddisfacente probabilità i contorni normativi dell'istituto.

Inoltre, in considerazione di questo passo, sarei abbastanza propenso a ritenere che Bonfante sia giunto a denominare *ius migrandi* il presunto diritto dei Latini di acquistare la cittadinanza romana migrando a Roma, proprio negli anni nei quali studiava e traduceva l'*Abriss* mommseniano, assorbendo, nella sostanza, la teoria del suo autore. Non è privo di interesse, a tal proposito, notare che quello stesso Pietro Bonfante che nel 1900 affermò l'esistenza del *ius migrandi* dei Latini¹⁴⁷, inventando la relativa denominazione, e che ne ribadì l'esistenza nel primo volume della sua *Storia del diritto romano* pubblicato nel 1934¹⁴⁸, non si era affatto espresso negli stessi termini nelle *Istituzioni di diritto romano* del 1896¹⁴⁹.

¹⁴⁵ La traduzione di Bonfante su questo punto gode di una certa libertà, come già rilevato da F. Vallocchia, “*Ius migrandi*”?, cit., nt. 20. Vd. anche *infra*, nt. 149.

¹⁴⁶ T. Mommsen, *Disegno*, cit., pp. 71 s. Il corsivo e il grassetto sono miei.

¹⁴⁷ P. Bonfante, *Diritto romano*, cit., p. 51.

¹⁴⁸ P. Bonfante, *Storia*, vol. I, cit., p. 53.

¹⁴⁹ P. Bonfante, *Istituzioni*, cit., p. 40. Ha scritto F. Vallocchia, “*Ius migrandi*”?, cit., testo e nt. 20, nel testo: «Direi che il Maestro italiano traduceva così (in latino) [*i.e.* con l'espressione *ius migrandi* N.d.A.] la formula che, anni prima, Theodor Mommsen aveva creato (in tedesco) per descrivere la migrazione dei Latini in Roma: “Recht des Uebersiedelnden”. E in nt. 20: «Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* III.1 (Leipzig 1887) 637 (= *Le droit public romain* VI.2 (Paris 1889) 260: «droit d'émigration»). Bonfante nel 1904 curò la traduzione di Th. Mommsen, *Abriss* cit. 23 e 61 (trad. it. *Disegno* cit. 25 e soprattutto 72), ove l'espressione tedesca “die latinische Freizügigkeit” fu appunto tradotta (liberamente) in italiano con “il diritto latino di migrazione” (per il ricorso da parte di

Tra il 1895 e il 1897 Paul Frédéric Girard, che veniva dall'aver meritoriamente tradotto in francese, nel 1889, il terzo volume dello *Staatsrecht*¹⁵⁰ (e negli anni precedenti, ovviamente, aveva tradotto i primi due volumi¹⁵¹), e che quindi conosceva alla perfezione le opinioni di Mommsen, pubblicò a Parigi il suo *Manuel élémentaire de droit romain*¹⁵², opera imponente nella quale così sintetizzò il suo parere circa il diritto dei Latini di acquistare la cittadinanza romana trasferendosi a Roma: «Les *Latini veteres* pouvaient devenir citoyens en transportant leur domicile à Rome, d'après une règle remarquable qui était un débris des anciennes institutions de la ligue latine, une application du droit qu'elles donnaient à tout membre de la ligue de devenir citoyen dans l'une quelconque de ses villes en s'y établissant. Ce mode d'acquisition de la cité fut ensuite restreint, dans l'intérêt des villes latines qu'il dépeuplait, au cas où on les quitterait en y laissant une postérité (*stirpem a se*), puis il fut supprimé par une loi Licinia Mucia de l'an 659 [i.e. 95 a.C.] qui fut elle-même une des causes de la guerre sociale après laquelle tous les Latins d'Italie acquirent la cité»¹⁵³.

Si era ormai alla statuizione di un dogma e si era molto lontani dalle precisazioni, ad esempio, di un Auguste Bouché-Leclercq, che, solo pochi anni prima, nel suo *Manuel* aveva sì affermato i principi del c.d. *ius migrandi*, ma li aveva circostanziati esplicitamente sulla base dei principi espressi da Niebuhr.

Mommsen aveva ormai creato un solco profondo fra la dottrina a lui precedente e quella successiva.

Nel 1898 Lando Landucci pubblicò l'edizione definitiva della sua *Storia del diritto romano*, in cui affermò, senza esitazioni, richiamandosi agli autori precedenti di scuola tedesca, che ho citato, e in particolare a Mommsen, che i

Mommsen alla parola *Freizügigkeit* per i Latini vd. anche la p. 637 del vol. III.1 dello *Staatsrecht*). E vd. anche F. Mercogliano, Rec. a G. Valditara, *Civis*, cit., p. 301, nt. 61, che, sulla scia di Vallocchia, citando P. Bonfante, *Diritto romano*, cit., p. 51, aggiunge: «forse traducendo Mommsen». Mi trovo d'accordo con gli autori citati. Per le ragioni che espongo nel testo, tenderei a cogliere, per il conio del sintagma *ius migrandi*, un'influenza su Bonfante piuttosto dell'*Abriss*, che non dello *Staatsrecht*.

¹⁵⁰ Th. Mommsen, *Le droit public romain*, traduit de l'allemand, avec l'autorisation de l'auteur par P.F. Girard, vol. VI.1-2, Paris 1889.

¹⁵¹ Th. Mommsen, *Le droit public romain*, traduit de l'allemand, avec l'autorisation de l'auteur par P.F. Girard, voll. I-II, Paris 1892 (corrispondenti al vol. I dello *Staatsrecht*); vol. III, Paris 1893 - vol. IV, Paris 1894 - vol. V, Paris 1896 (corrispondenti al vol. II dello *Staatsrecht*).

¹⁵² P.F. Girard, *Manuel élémentaire de droit romain*, Paris 1897. Il volume completo riporta nell'*impressum* quest'ultimo millesimo, ma nell'ultima pagina è riportata la seguente dicitura: «Le présent ouvrage a été publié en quatre fascicules mis en vente, le premier (pp. I-XVI, 1-228), le 31 octobre 1895; le second (pp. 229-444), le 2 avril 1896; le troisième (pp. 445-656), le 15 octobre 1896; le quatrième (pp. 657-1050), le 26 avril 1897». La parte di nostro interesse risale pertanto al 1895 (vd. nota seguente).

¹⁵³ P.F. Girard, *Manuel*, cit., p. 105.

Latini avevano il «diritto di acquistare l'intera cittadinanza stabilendosi a Roma»¹⁵⁴.

Si era al termine del XIX secolo.

Due anni dopo sarebbe giunto il *Diritto romano* di Bonfante, che avrebbe traghettato la dottrina in un secolo nuovo, nel quale l'idea dell'esistenza del *ius migrandi*, come lo si sarebbe chiamato da allora in poi, avrebbe trovato una ancora più forte consacrazione¹⁵⁵.

I manuali universitari si sarebbero allora divisi in due specie: quelli i cui autori, evidentemente non rinvenendone tracce nelle fonti antiche, non avrebbero parlato affatto del c.d. *ius migrandi*; e quelli che invece ne avrebbero proposta l'esistenza ai discendenti come un assioma, accogliendo alla stregua di un dogma il pensiero mommseniano (ed essendo la teoria niebuhriana ormai obliterata)¹⁵⁶.

5. Riflessioni conclusive

Il così detto (da Pietro Bonfante) *ius migrandi* fu sostanzialmente inventato da Barthold Georg Niebuhr sulla base di un'interpretazione dell'*isopoliteia* in Dionigi di Alicarnasso, che non regge al vaglio delle fonti, e specialmente delle fonti epigrafiche greche di età ellenistica. Peraltro, Niebuhr affiancò, a supporto di quello basato sull'*isopoliteia*, un argomento collaterale: quello dell'acquisto della cittadinanza per coloro che si recavano in esilio da una città a un'altra tra quelle legate dal *foedus Cassianum*.

Ciò premesso, in questo studio ho cercato di seguire il modo nel quale l'idea certamente innovativa – ma altrettanto fantasiosa – di Niebuhr sia stata recepita dalla dottrina ottocentesca, prevalentemente tedesca, che è quella che l'ha poi trasmessa alla dottrina romanistica mondiale del Novecento e degli anni Duemila, dove mi pare che essa prosperi ancora abbastanza bene.

Mi sembra che siano emersi alcuni punti principali intorno ai quali riflettere.

Il primo tema è che l'idea di Niebuhr negli anni immediatamente successivi alla sua pubblicazione non ebbe grande successo. Essa fu da taluni studiosi ignorata e da altri anche criticata: pensiamo a Johan Nicolai Madvig, o a Ferdinand Walter, o ancora a Friedrich Carl von Savigny, a Georg Friedrich Puchta o a Charles Maynz.

Il secondo punto è che, tenendo conto di ciò, si potrebbe anche pensare

¹⁵⁴ L. Landucci, *Storia del diritto romano dalle origini fino alla morte di Giustiniano*, vol. I, *Introduzione – Storia delle fonti – Storia del diritto pubblico – Storia del diritto penale*, 2ª ed., Padova 1898, p. 618.

¹⁵⁵ *Supra*, ntt. 2-3.

¹⁵⁶ *Supra*, nt. 3.

che l'idea di Niebuhr sarebbe scomparsa senza troppo rumore se non fosse stata accolta, assimilata, rielaborata e quindi riproposta con varianti e a più riprese da due autori: Joachin Marquardt e Theodor Mommsen, tra loro collegati sul piano scientifico e soggetti a un'influenza reciproca.

Il primo ad avviare la ripresa della teoria niebuhriana fu Theodor Mommsen, il quale tra il 1854 e il 1856 nella *Römische Geschichte* scrisse che i Latini erano autorizzati a stabilirsi in qualsiasi altra città della confederazione cassiana, godendo, per la loro condizione di *Passivbürger*, di alcuni diritti e inoltre potendo esprimere, in limitati casi, il diritto di voto. Ma nella *Geschichte* Mommsen non citò le fonti a supporto della sua idea, che indubbiamente proveniva da Niebuhr, benché questi non si trovi citato.

Fu però Joachin Marquardt colui che in seguito, rafforzato nei suoi convincimenti anche dal rapido accenno di Mommsen nella *Geschichte*, nel 1873 rivitalizzò veramente l'idea di Niebuhr, sviluppando, in base alle fonti antiche, ampie riflessioni sul tema nella sua *Römische Staatsverwaltung*, nella quale scrisse che l'*isopoliteia* del *foedus Cassianum* era alla base del principio secondo il quale i Latini domiciliati a Roma acquistavano un *Passivbürgerrecht*, che conferiva loro un limitato diritto di voto, ma non l'accesso alle magistrature. Il richiamo alla teoria di Niebuhr era palese. Anche in Marquardt vi era un riferimento all'esilio, ma questo non era decisivo per supportare l'esistenza del c.d. *ius migrandi*.

Mentre altri studiosi, nelle loro trattazioni sul diritto pubblico romano, talora si pronunciavano a favore dell'esistenza del c.d. *ius migrandi*, e talora non lo consideravano affatto (ma senza che alcuno ne negasse frontalmente l'esistenza storica), si giunse al 1887, quando Mommsen pubblicò il primo tomo del terzo volume del *Römisches Staatsrecht* e riprese pienamente in mano l'argomento.

Mommsen lo fece però in modo nuovo, riorganizzando completamente gli argomenti di Niebuhr, già ripresi da Marquardt. A differenza degli autori citati, egli pose alla base del c.d. *ius migrandi* non l'*isopoliteia*, ma il diritto di esilio, che, in città legate tra loro da trattati (tra cui anche il *foedus Cassianum*) a suo avviso portava, in seguito alla perdita della cittadinanza originaria, all'acquisto automatico della cittadinanza del luogo di domicilio. E questo valeva a suo avviso in special modo per i Latini. Da questa premessa, egli affermò che l'acquisto della cittadinanza romana avveniva anche per i Latini che emigravano a Roma intenzionalmente per ragioni diverse dall'esilio. Inoltre, Mommsen rafforzò la sua tesi con altri argomenti nuovi, con i quali mise in luce la partecipazione dei Latini immigrati alle strutture del diritto successorio romano, ciò che egli ritenne dipendesse dall'avvenuto acquisto della cittadinanza romana. Mommsen precisò anche che i Latini immigrati a Roma,

e ivi domiciliati, diventavano formalmente cittadini romani a seguito della loro *professio* presentata ai censori in occasione dei censimenti, ma specificò che l'esito del *census* aveva una funzione meramente dichiarativa, in quanto l'acquisto della cittadinanza avveniva in realtà *ipso iure*. Aggiunse anche che, però, lo spostamento del domicilio a Roma poteva non portare all'acquisto della cittadinanza romana se il Latino immigrato non aveva tale volontà. Nel 1893, nell'*Abriss des römischen Staatsrechts* aggiunse sibillinamente che “forse” neppure era necessario lo spostamento del domicilio a Roma perché un Latino diventasse cittadino romano.

L'*isopoliteia* fu da Mommsen ricollegata non al c.d. *ius migrandi*, ma al *ius suffragi*, di cui a suo avviso godevano a Roma tutti i Latini, anche non residenti, ma di passaggio (in questo propugnando un'opinione diversa da quella di Niebuhr e Marquardt, e riprendendo invece uno spunto di Zumpt), in base al principio secondo il quale all'interno della lega latina ogni cittadinanza comprendeva idealmente tutte le altre.

Mommsen, dunque, seguì Niebuhr. Tuttavia, a differenza di quest'ultimo, non fondò la sua teoria sull'*isopoliteia*, ma sull'assimilazione tra il Latino che emigrava per ragioni economiche e quello che emigrava per un esilio. Niebuhr aveva fondato il c.d. *ius migrandi* sull'idea che l'*isopoliteia* lo prevedesse perché ogni cittadinanza comprendeva le altre. Mommsen, pur accettando l'idea che ogni cittadinanza dei Latini comprendesse le altre, non sostenne che fosse l'*isopoliteia* a prevedere il *ius migrandi*, ma affermò comunque con altri argomenti l'esistenza di quest'ultimo. E poi collegò l'*isopoliteia* non al c.d. *ius migrandi* ma al *ius suffragi*.

Le argomentazioni sviluppate da Niebuhr e da Mommsen erano dunque state differenti tra di loro, ma poggiavano su una stessa base e sostenevano una stessa tesi: che i Latini avessero il diritto di emigrare a Roma e diventare cittadini romani, essendo la loro iscrizione nelle liste del censo da parte dei censori un atto sostanzialmente dovuto. La loro esposizione avrebbe poi condizionato drasticamente tutta la letteratura specifica in argomento.

Quello che mi pare sia mancato nelle ricostruzioni moderne è però la consapevolezza che il c.d. *ius migrandi* non è un monolite che si trova definito nelle fonti romane, ma, come ho cercato di mostrare in queste pagine, è il frutto di una costruzione della dottrina, sulla base di argomenti che sono variati nel tempo da autore ad autore¹⁵⁷.

¹⁵⁷ La presente ricerca si inserisce nel quadro della mia partecipazione al proyecto de investigación PID2019-105940GB-I00, Ministerio de Ciencia e Innovación de España, coord. Prof. Estela García Fernández.